

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/02/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. ANGELO CAPUTO

Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO

- Presidente - SENTENZA
N. 558/2014

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 13795/2013

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA**

BAZOLI GUIDO N. IL 12/03/1968

BAZOLI ALFREDO N. IL 15/12/1969

PERONI REDENTO N. IL 06/06/1938

CISL

BAZOLI BEATRICE N. IL 02/08/1965

LODA ADRIANA N. IL 07/05/1951

LUSSIGNOLI MARIA N. IL 07/02/1934

BINATTI FIORENZA N. IL 29/11/1956

BINATTI CRISTINA N. IL 17/12/1965

CALZARI RENATA N. IL 16/03/1936

CALZARI ANNA N. IL 16/03/1936

CALZARI LUCIA N. IL 30/08/1942

BOTTARDI ALBERTO N. IL 27/02/1950

CUCCHINI ROBERTO N. IL 07/02/1947

UIL

CIMA MARCO N. IL 25/07/1951

TREBESCHI GIORGIO N. IL 17/11/1972

TREBESCHI ARNALDO N. IL 17/07/1935

BONTEMPI PIETRO N. IL 22/05/1943

MONTANTI GIUSEPPE N. IL 17/08/1948

COMUNE DI BRESCIA

MILANI MANLIO

FORMATO DOMENICO

RIZZI ANNA MARIA

ROMANI ENZO

ZAMBARDA BERNARDO

ZAMBARDA TERESA PIERINA

TALENTI UGO

NATALI ELVEZIO

CAMERA DEL LAVORO DI BRESCIA

nei confronti di:



MAGGI CARLO MARIA N. IL 29/12/1934
ZORZI DELFO N. IL 03/07/1947
TRAMONTE MAURIZIO N. IL 04/08/1952
DELFINO FRANCESCO N. IL 27/09/1936

avverso la sentenza n. 7/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
BRESCIA, del 14/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D'Ambrosio ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso del Procuratore generale di Brescia nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo e Tramonte Maurizio e quindi annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice competente. Per Delfino Francesco chiede l'annullamento della sentenza agli effetti civili e rinvio al giudice competente per valore in sede di appello.

Per le parti civili sono presenti gli avvocati:

Renzo Nardin del Foro di Brescia

Michele Bontempi del Foro di Brescia, anche in sost. Avv. Elena Frigo

Massimo Bonvicini

Silvia Guarneri del Foro di Brescia, anche in sost. Avv. Alessandra Barbieri

Piergiorgio Vittorini del Foro di Brescia, anche in sost. Avv. Paolo De Zan

Alessandro Magoni del Foro di Brescia, anche in sost. Avv. Giovanni Salvi

Pietro Garbarino del Foro di Brescia

Federico M. Sinicato del foro di Milano

Riccardo Montagnoli e Maurizio Greco dell'avvocatura dello Stato

Andrea Ricci del Foro di Brescia

Per gli imputati sono presenti:

Avv. Ennio Luponio del Foro di Roma e Avv. Stefano Forzani del Foro di Brescia, i quali concludono per Delfino Francesco per l'inammissibilità del ricorso proposto da Montanti Giuseppe

Leonardo Peli, del Foro di Brescia, per Tramonte Maurizio, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del P.G..

Avv. Antonio Franchini del Foro di Venezia e avv. Giovanni Aricò del foro di Roma, per Zorzi Delfo, i quali concludono per la reiezione dei ricorsi e per la modificazione della formula assolutoria.

Avv. Mauro Ronco del Foro di Torino, per Carlo Maria Maggi, il quale chiede la conferma della sentenza impugnata e la reiezione dei ricorsi delle parti civili e del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. DELFINO FRANCESCO, MAGGI CARLO MARIA, RAUTI GIUSEPPE UMBERTO, TRAMONTE MAURIZIO E ZORZI DELFO sono imputati tutti: A) del reato di cui agli art. 110 e 285 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (decaduto), allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato, appartenendo RAUTI, MAGGI, ZORZI e TRAMONTE all'organizzazione eversiva Ordine Nuovo, ed in particolare: RAUTI Giuseppe Umberto (quale esponente di vertice della citata organizzazione eversiva) promuovendo l'attentato nell'ambito della pianificazione di una serie di azioni terroristiche, MAGGI Carlo Maria svolgendo funzioni organizzative e di direzione, ZORZI Delfo attivandosi per procurare l'ordigno, TRAMONTE Maurizio partecipando alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e offrendo la sua disponibilità a collocare l'ordigno medesimo (e così rafforzando i propositi in tale senso dei concorrenti), DELFINO Francesco partecipando a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque non impedendo, quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento e MAIFREDI Giovanni (per il quale si è proceduto separatamente) custodendo, nei giorni immediatamente antecedenti l'esecuzione dell'atto terroristico, l'ordigno destinato all'attentato, cagionavano una strage in piazza della Loggia, a Brescia, nel corso di una manifestazione indetta dal Comitato Permanente Antifascista e dalle Segreterie Provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., collocando un ordigno esplosivo in un cestino metallico porta rifiuti aderente ad una colonna dei portici delimitanti la piazza e provocandone l'esplosione, da cui - per effetto della violenza dello scoppio e delle innumerevoli schegge del cestino e di altri materiali - derivavano:

1) la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (decaduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (decaduto il 16 giugno 1974);

2) nonché lesioni personali, dell'entità di seguito specificata, in danno di ANTONINI Giacomo (entro gg. 10), APOSTOLI Francesco (gg. 300 con postumi permanenti all'udito), BAIGUERA Ugo (entro gg. 10), BAROZZI Sergio (gg. 18), BELLANDI Guido (gg. 6), BELTRAMI Gioconda (gg. 3), BETTINZOLI Antonio (entro gg. 10), BICOCCHI Bruno (gg. 3), BINATTI Giovanni (gg. 15), BOLLANI Luciano (gg. 2 con postumi permanenti all'udito), BOLOGNESI Remo (gg. 3), BONA Dorino (entro gg. 10), BONTEMPI Pietro (gg. 60 con postumi permanenti all'udito), BONTEMPI Tommaso (gg. 2), BOSIO Giovanni (gg. 37), BOSIO Romano (entro gg. 10), BOSSINI Marisa (gg. 120 con indebolimento permanente), BOTTI GianCarlo (entro gg. 10), BRUNETTI Lino (entro gg. 10), BUCCELLI Rosina (entro gg. 10), BUI Dario (gg. 6), BUSI GianCarlo (gg. 17), CALZARI Lucia (gg. 126 con postumi permanenti all'udito), CAMPANELLI Giacinto (gg. 40), CANTONI Giovanni (entro gg. 10), CAPRA Beatrice (gg. 6), CASTREZZATI Giovanni (gg. 65), CAVARRA Eliana (gg. 21), CENEDELLA Marco (entro gg. 10), CHIARI Patrizio (gg. 25 con postumi permanenti all'udito), CIMA Marco (gg. 36 con postumi permanenti all'udito), COLOSIO Umberto (gg. 4), CORVINI Elisabetta (gg. 36), CORVINI Giacomo (gg. 120 con postumi permanenti all'apparato respiratorio), CRESSERI Angelo (gg. 144), CUCCHINI Roberto (gg. 10), DANESI Alessandro (gg. 76 con postumi permanenti all'udito), DELENDATI Stefano (gg. 20), DELLE PIAGGI Liberato (gg. 380 con postumi permanenti all'udito ed agli arti), DELLE PIAGGI Luciano (gg. 40), DOLCINI Lorenzo (gg. 8), DUSI Gelsomina (gg. 11), FACCHETTI Franco (gg. 2), FERRARI Mario (gg. 9), FORMATO Domenico (gg. 110 con postumi permanenti all'udito), GALLIA Innocenzo (gg. 22), GARBARINO Pietro (gg. 10), GHIDORI Cesare (gg. 6), GIACOMELLI Gianmario (gg. 9), GIANNARINI Marina (gg. 4), GRAVINA Giovanni (gg. 365 con postumi permanenti all'udito), GREZZANI Giuseppe (entro gg. 10), GUARIELLO Alfonso (entro gg. 10), INVERARDI Francesca (gg. 40), LODA Adriano (gg. 14), LOMBARDI Giuseppe (gg. 70), LOMBARDI Roberto (gg. 10), LUMINI Enrico (gg. 65), MAGGI Angiolino (entro gg. 10), MARAI Egidio (gg. 10), MASSETTI Angelo (gg. 3), MILAZZO Pietro (gg. 4), MINOZZI Maria (entro gg. 10), MONTANTI Giuseppe (gg. 4), MUFFOLINI Giampietro (entro gg. 10), MUZZANI Antonio (entro gg. 10), ORIOLI Lucia (gg. 8), ORIOLI Ultimo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), PAOLETTI Aldo (entro gg. 10), PEDRELLI




Ernesto (gg. 5), PERONI Redento (gg. 15 con postumi permanenti all'udito), PICENARDI Elidio (gg. 29 con postumi permanenti all'udito), PITTERA Rosario (entro gg. 10), PONZONI Franco (entro gg. 10), QUINZANINI Bruno (gg. 40), RAIMONDI Camillo (gg. 3), RISARI Pietro (gg. 7), RIZZARDI Anna Elisa (entro gg. 10), RIZZI Anna (gg. 40), ROBUSTELLI Giovanni (gg. 10), ROMANI Claudio (gg. 34 con postumi permanenti all'udito), ROMANI Enzo (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), ROSSI Franco (gg. 30), SALVI Saverio (gg. 10), SCACCIANOCE Nicola (entro gg. 17), SCUBLA Roberto (entro gg. 15), SOTTINI Giovanni (gg. 7), SPADARO Antonio (gg. 90 con postumi permanenti all'udito), SUPERTI Francesco (gg. 10), SURPI Bortolo (gg. 15), TAMADINI Marco (gg. 23), VASSALLO Fioravante (gg. 66 con postumi permanenti all'udito), VEZZOLI Gemma (gg. 40 con postumi permanenti all'udito), VOLPI Francesco (gg. 4), ZACCHI Sante (entro gg. 10), ZANARDINI Arnaldo (gg. 10), ZANOLINI Paolo (gg. 8), ZICCHETTI GianCarlo (gg. 8), ZIZIOLI Carlo (gg. 30 con postumi permanenti all'udito), ZOGNO Paolo (gg. 64).

In Brescia, il 28 maggio 1974

B) del reato di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 n. 3 C.P., perché, in concorso tra loro e con altre persone, tra cui DIGILIO Carlo (decaduto), nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità descritte nel capo A), cagionavano la morte di BANZI Giulia, BOTTARDI Livia, CALZARI Clementina, TREBESCHI Alberto, NATALI Euplo, TALENTI Bartolomeo, PINTO Luigi (decaduto l'1 giugno 1974) e ZAMBARDA Vittorio (decaduto il 16 giugno 1974). Con l'aggravante della premeditazione.

In Brescia, tra il 28 maggio 1974 ed il 16 giugno 1974

2. Il solo TRAMONTE Maurizio è imputato anche C) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 368, comma 1 e 2, C.P., perchè, al fine di conseguire l'impunità per i reati di cui ai capi A) e B), con dichiarazioni rese ai Carabinieri del Reparto Anti Eversione di Roma, ai magistrati delle Procure della Repubblica di Brescia, di Milano e di Bologna ed ai giudici della Corte di Assise di Milano, accusava il Vice Questore della Polizia di Stato dotto Lelio DI STASIO, pur sapendolo innocente, della strage commessa in Brescia il 28 maggio 1974, assumendo, contrariamente al vero, che il predetto DI STASIO, quale funzionario del Ministero dell'Interno, inizialmente indicato nei verbali con il solo pseudonimo di "ALBERTO", lo aveva infiltrato negli ambienti della destra eversiva padovana e gestito quale fonte informativa, per tutto il periodo compreso tra il 1968 ed il 1975, al fine dichiarato di scongiurare la perpetrazione di gravi azioni terroristiche, ma nulla aveva fatto per impedire la strage di Brescia del 28 maggio 1974, sebbene fosse stato da lui tempestivamente ed anticipatamente informato della progettazione e della programmazione della strage. In Brescia, Bologna, Milano ed altre località, dal 1997 al 6 dicembre 2001.

Con l'aggravante della recidiva infraquinquennale ex art. 99 I e II co. C.P. per ZORZI Delfo.

3. La seconda sezione della Corte D'assise di Brescia, con sentenza del 16/11/2010, depositata il 14.02.2011, così disponeva: *"assolve MAGGI Carlo Maria, ZORZI Delfo, TRAMONTE Maurizio, RAUTI Giuseppe Umberto e DELFINO Francesco dai reati loro ascritti al capi A) e B) della rubrica per non aver commesso il fatto. Visto l'art. 531 c.p.p. DICHIARA non doversi procedere nei confronti di TRAMONTE Maurizio in ordine al reato ascrittogli al capo C) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.*

Visto l'art. 532 c.p.p. dichiara la cessazione della efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di ZORZI Delfo con ordinanza del Tribunale del riesame in data 4 dicembre 2002".

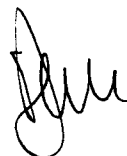
4. Su appello del Pubblico ministero e delle parti civili, la Corte d'assise d'appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2012, depositata l'11 luglio 2012, così disponeva: *"Visti gli artt. 591, 592 e 605 C.P.P.; dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili camera del Lavoro di Brescia e Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, nei confronti di Rauti Giuseppe*

Umberto e conferma la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010 nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e Delfino Francesco, ponendo il pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a carico delle parti civili appellanti (Trebeschi Giorgio, Loda Adriana, Lussignoli Maria, Calzari Anna, Peroni Redento, Bottardi Alberto, Cucchini Roberto, Camera Sindacale Provinciale di Brescia, Bazoli Alfredo, Bazoli Beatrice, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Cima Marco, Montanti Giuseppe, Zambarda Bernardo, Milani Manlio, Calzari Lucia, Romani Enzo, Rizzi Anna Maria, Formato Domenico, Trebeschi Arnaldo e Bontempi Pietro, comune di Brescia, Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, Camera del Lavoro di Brescia e Talenti Ugo)".

5. La sentenza di secondo grado ha prima di tutto posto una questione di metodo con riferimento alla valutazione del compendio indiziario; premesso che la Corte di assise avrebbe commesso l'errore di valutare gli indizi in modo frammentario, senza una considerazione globale degli stessi, la Corte d'appello si era impegnata ad ovviare a questo errore, procedendo dapprima ad una valutazione del singolo indizio e, successivamente, ad una valutazione di tipo sistematico e cioè alla interpretazione del significato degli indizi se considerati in una visione complessiva ed unitaria.
6. Occorre premettere che non è stata proposta impugnazione della sentenza in relazione a Giuseppe Umberto Rauti, la cui posizione, pertanto, non sarà oggetto di ulteriore disamina in questa sede.
7. Per quanto riguarda Delfo Zorzi, il principale elemento d'accusa è rappresentato dalle dichiarazioni di Carlo Digilio, secondo cui Marcello Soffiati avrebbe ritirato dall'imputato, nella zona di Spinea-Mirano, l'ordigno destinato alle S.A.M. di Milano per essere poi collocato nel cestino di piazza della Loggia; altro elemento di rilievo sarebbe la corresponsione di una ingente somma di denaro a Siciliano per indurlo a tacere nei processi che coinvolgevano lo Zorzi. Il tutto interpretato alla luce del ruolo dominante dell'imputato nel gruppo ordinovista di Mestre e della partecipazione di alcuni mestrini (tra cui forse lo stesso Zorzi) alle riunioni preparatorie della strage.
8. La Corte di primo grado ha ritenuto che Digilio non fosse attendibile, che le idee stragiste ed il contatto con ambienti estremistici di Brescia non fossero prova sufficiente della partecipazione

all'attentato in esame e, infine, che la corresponsione di denaro a Martino Siciliano attenesse ai fatti trattati nel processo relativo a piazza Fontana e non alla strage di Brescia, di cui il Siciliano aveva detto di non sapere nulla.

9. Il pubblico ministero e le parti civili impugnanti ritenevano che vi fossero numerosi riscontri alle dichiarazioni di Carlo Digilio ed affermavano altresì l'interesse di Delfo Zorzi ad una ritrattazione di Siciliano anche relativa agli elementi riversati nel procedimento per la strage di Brescia (pag. 350 s.; la risposta della Corte è a pag. 386 ss.); evidenziavano, poi, il fatto che prima della strage di Brescia vi fossero stati altri gravissimi attentati, tutti aventi la stessa matrice, il che dimostrava che già prima del maggio 1974 la destra eversiva operante nel Nord Italia (e particolarmente nel nord-est) era già sufficientemente organizzata per realizzare attentati e che le varie organizzazioni estremiste, pur appartenenti a diverse sigle (*Ordine Nuovo, La Fenice, Avanguardia Nazionale, Sam*) erano tra di loro relazionate ed attingevano allo stesso ambiente.
10. La Corte d'assise di appello ha ritenuto grandemente scemata l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Digilio riguardanti, in particolare, l'episodio di via stella a Verona (visione dell'esplosivo trasportato da Soffiati); ha inoltre osservato come tutte le dichiarazioni di Digilio che chiamano in causa Delfo Zorzi siano dichiarazioni *de relato* (in quanto circostanze a lui riferite dal Soffiati) abbisognavoli di riscontri di elevato spessore probatorio, onde compensare l'accertata scarsa attendibilità del proponente. Or bene, tali riscontri non solo non sarebbero emersi, ma addirittura si sarebbe manifestato un contrasto tra le emergenze probatorie con riferimento all'attiva appartenenza, nel maggio del 1974, di Zorzi al gruppo ordinovista mestrino (cfr. pag. 375 ss.) e in merito alla possibilità per lui di recarsi a Spinea-Mirano per consegnare l'ordigno a Soffiati, essendo in quel periodo impegnato nel servizio militare (cfr. pag. 381 ss.). Non vi sarebbe poi alcuna prova che il mestrino, collaboratore di Maggi, che - secondo gli appunti informativi del maresciallo Felli - avrebbe partecipato alla riunione di Abano Terme, che si sarebbe recato a Brescia per incontrarsi con un camerata poco dopo la strage, che poi avrebbe ritirato un voluminoso pacco di documenti a Salò e, infine, che avrebbe prelevato una cassa presumibilmente contenente armi da un autotreno con targa tedesca sull'autostrada di Venezia, fosse proprio Delfo Zorzi (anzi, essendo



egli cieco da un occhio e privo della patente di guida, non avrebbe potuto eseguire quei viaggi raccontati da Tritone e riportati nelle note informative redatte dal maresciallo Felli).

11. Assolutamente illogica era, poi, la asserita consegna dell'ordigno a Soffiati da parte di Zorzi, essendo noto che tra i due non correva buon sangue; difficile credere, dunque, che Maggi, il quale era al corrente di tale circostanza, avesse pericolosamente affidato importanti fasi preparatorie dell'attentato a soggetti in lite tra di loro (cfr. pag. 385).
12. Era, infine, assolutamente illogico che Soffiati fosse partito dalla sua casa di Verona per andare a prendere l'esplosivo da Zorzi, lasciando a casa Digilio con sua moglie e i suoi figli. D'altronde, il gruppo ordinovista veneziano non aveva alcuna necessità del mestrino Delfo Zorzi, disponendo sia della gelignite presso lo Scalinetto, sia di un esperto in esplosivi quale Digilio era (pagina 461); il Digilio - secondo la Corte - aveva sostituito Delfo Zorzi a se stesso perché non poteva parlare dello Scalinetto (che avrebbe ricondotto le responsabilità direttamente a lui e a Maggi), ma in ben tre occasioni si era contraddetto, rivelando inconsciamente la verità (pagine 464 s.; e d'altronde lo stesso Digilio aveva detto che Zorzi si era rifiutato di compiere l'attentato).
13. Quanto alla reazione di Soffiati alla strage, non sono state confermate le dichiarazioni di Digilio che lo volevano abbattuto; Dario Persic, nota la Corte, ebbe a riferire che Marcello Soffiati, dopo l'attentato, aveva detto "adesso finalmente il gioco si fa duro".
14. In merito al coinvolgimento del gruppo delle S.a.m., la Corte di assise di appello ha ritenuto l'elemento rilevante, in quanto non necessitato; il coinvolgimento di tale gruppo terroristico trovava logica giustificazione nel fatto che in quel momento il gruppo degli ex ordinovisti non era ancora stato completamente riorganizzato e pertanto plausibilmente il Maggi aveva avuto necessità di appoggiarsi ad una struttura già esistente ed operante nella zona di Milano. Tuttavia, gli appunti informativi del SID (derivanti dalle confidenze di Tritone) non avevano evidenziato alcun supporto delle Sam alla riorganizzazione del gruppo di Maggi e del tutto irrilevanti si manifestavano i rapporti con il diverso gruppo della Fenice (riconducibile a Giancarlo Rognoni); inoltre, se nella primavera del 1974 poteva ritenersi già operativo il movimento terroristico *Ordine*

Nero, che a quel momento aveva già eseguito altri attentati, nessuna prova vi era in ordine al controllo di tale struttura da parte di Maggi”.

15. Passando alla posizione di Tramonte Maurizio, occorre subito evidenziarne la particolarità, dal momento che egli è imputato e nello stesso tempo collaboratore; le sue dichiarazioni, in particolar modo quelle rese (quale fonte informativa denominata Tritone) all’epoca dei fatti al maresciallo Felli, sono tra i principali elementi utilizzati dall’accusa a sostegno delle imputazioni. La collaborazione di Tramonte può cronologicamente distinguersi in tre momenti: prima di tutto vi sono le informative (contenenti le confidenze di Tritone/Tramonte) redatte dal maresciallo Felli all’epoca dei fatti (la prima informativa in qualche modo collegata all’esplosione di piazza della Loggia è quella datata 6 luglio 1974, allegata alla nota dell’8 luglio 1974, numero 4873, in cui si parla della cena di Abano Terme a casa di Gian Gastone Romani e dei commenti di Maggi sulla strage e sul programma eversivo).

In un secondo momento il Tramonte, chiamato a deporre davanti all’autorità giudiziaria, ampliò il contenuto di quelle informative, arrivando a “confessare” un suo maggior coinvolgimento nei fatti (sebbene sotto la “protezione” fornita dal fantomatico “Alberto”, funzionario dei servizi segreti che lo avrebbe infiltrato in Ordine Nuovo) e aggravando la posizione di Carlo Maria Maggi.

Successivamente, Tramonte Maurizio ritrattò le proprie deposizioni dibattimentali.

16. La Corte d’assise d’appello di Brescia ha ritenuto il Tramonte inattendibile con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed al dibattimento (il Tramonte rese dichiarazioni anche prima del presente procedimento, nel corso del processo che si tenne a Milano per la strage di piazza Fontana), mentre ha ritenuto probatoriamente rilevante e attendibile il contenuto delle informative, siccome rese nell’immediatezza dei fatti ed estrinsecatesi in una cronaca quasi in diretta degli avvenimenti.

17. In particolare, con riferimento alle “aggiunte” fatte da Tramonte sulla cena di Abano Terme a casa di Gian Gastone Romani (e cioè che egli fu presente e la riunione ebbe la finalità di fare il punto della situazione nell’imminenza dell’attentato di Brescia), di fronte all’osservazione del pubblico ministero che l’imputato non avesse alcun interesse a rendere dichiarazioni auto-accusatorie, se non fossero state corrispondenti al vero, ha ritenuto la Corte che quelle

dichiarazioni in realtà non erano compromettenti poiché il Tramonte si qualificava quale infiltrato dei servizi segreti; pertanto, non sarebbe corretto espungere dal racconto la persona di "Alberto", sul presupposto della sua inesistenza, dal momento che il Tramonte probabilmente non le avrebbe rese in mancanza della predetta figura "immunizzante". Secondo la Corte, poi, il coinvolgimento diretto del Tramonte nella struttura clandestina e nell'organizzazione dell'attentato stride con il suo apporto collaborativo e con le confidenze rese prima della strage al maresciallo Felli, che tale attività avrebbe potuto smantellare (si fa riferimento in particolare all'allarme che il Tramonte ebbe a dare al maresciallo Felli solo tre giorni prima della strage, riferendo ciò che Maggi aveva preannunciato in ordine alla struttura clandestina, agli uomini che ne avrebbero fatto parte, alla denominazione che avrebbe assunto (ordine nero), all'area oggettiva di operatività (il terreno dell'eversione violenta) e a coloro che ne avrebbero coordinato l'attività a livello centrale.

18. In merito all'alibi fornito da Tramonte con riferimento al giorno dell'attentato (essendovi il dubbio che egli sia stato rappresentato in una fotografia scattata sulla piazza poco dopo l'attentato), la Corte ha ritenuto che lo stesso non potesse dirsi sicuramente falso (si trattava di un rapporto di lavoro presso la ditta Acrilgraph e la Corte non ha escluso che egli potesse aver lavorato in nero presso l'impresa in quel periodo; v. pagina 338); senza contare che l'ipotesi accusatoria non lo collocava come presente in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974.
19. In conclusione, dunque, la Corte ha ritenuto il Tramonte un infiltrato (pagina 337) e non ha dato comunque credito alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e nei dibattimenti di Milano e Brescia, laddove ha accusato Maggi dell'organizzazione della strage.
20. Con riferimento alla posizione di Francesco Delfino, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'ipotesi accusatoria, fondata sul collegamento con Giovanni Maifredi e soprattutto sulle dichiarazioni rese dalla sua compagna, Clara Tonoli, mostrasse i propri limiti sia nei motivi di risentimento di quest'ultima e dei terzi che avevano reso dichiarazioni a carico (Fumagalli, Tartaglia, Arcai), sia per la non univocità degli elementi indiziari, sia, infine, per la mancata compatibilità tra i narrati dei vari soggetti coinvolti nella vicenda (pag. 519). In conclusione, i primi giudici avevano ritenuto

sostanzialmente inaffidabile il narrato della Tonoli, siccome contenente elementi sicuramente erronei, altri sicuramente inattendibili, altri ancora ambigui e non univoci. In più, venuta meno la certezza del coinvolgimento del Maifredi nella strage di piazza della Loggia, perdevano significato tutte le altre considerazioni in ordine alle stranezze del rapporto tra Maifredi e Delfino. Quanto ai rapporti con Ermanno Buzzi, la Corte di primo grado ha ritenuto come non vi fossero prove che fra i due vi fosse stato un accordo per pervenire alla condanna del secondo nonostante la sua innocenza, al fine di preservare i reali responsabili della strage.

21. La Corte d'assise d'appello di Brescia, su impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili, ha ritenuto che tre fossero i temi rilevanti per la valutazione della posizione di Delfino e cioè: i contatti di quest'ultimo con i gruppi eversivi di destra; i rapporti intrattenuti con Giovanni Maifredi; i rapporti mantenuti con Ermanno Buzzi.
22. Quanto al primo aspetto, osserva la Corte come i contatti che l'imputato ebbe con Avanguardia Nazionale si pongano in antitesi con l'ipotesi accusatoria formulata nel capo d'imputazione, essendo emerso dagli appunti della fonte Tritone che gli ordinovisti mantenevano un atteggiamento diffidente nei confronti di tale organizzazione (pagina 554). In ogni caso, non vi è prova che i rapporti di Delfino con Avanguardia Nazionale fossero giustificati dalla condivisione dei suoi obiettivi e non piuttosto diretti allo scopo di coprire le loro trame eversive e farne arrestare i componenti, come effettivamente avvenuto con riferimento all'operazione Basilico, che portò all'arresto di Borromeo e Spedini (primo atto di un'operazione di smantellamento di quella spaventosa organizzazione terroristica denominata MAR).
23. Quanto ai rapporti con Maifredi, essi tanto più rilevano in quanto quest'ultimo sia da considerare concorrente nella strage; secondo l'ipotesi accusatoria egli avrebbe custodito l'esplosivo nei giorni precedenti l'atto terroristico, ma la descrizione dell'ordigno visto dalla Tonoli non è compatibile con il narrato di Digilio, né vi è identità tra il tipo di esplosivo che la Corte ha ritenuto essere stato utilizzato in piazza della Loggia con quello appuntato sui bigliettini trovati dalla Tonoli in casa sua. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni richiamate nelle impugnazioni (ad esempio quella del 24 giugno 1994, in cui il Maifredi afferma che, d'accordo con Delfino, alcune persone erano state tenute fuori delle indagini, in quanto "c'erano

cascati dentro ingenuamente"; pagina 561) ed alcuni comportamenti protettivi di Delfino nei confronti del Maifredi (l'avvertimento, il giorno prima, di non uscire di casa perché il 28 maggio avrebbe fatto caldo; pagina 564. Circostanza spiegata con il fatto che la manifestazione antifascista di quel giorno avrebbe consigliato ai membri dell'estrema destra di rimanere in casa e non farsi notare dai manifestanti. Inoltre, se effettivamente il Maifredi fosse stato il custode dell'esplosivo, non avrebbe avuto alcun bisogno di quell'avvertimento, ed anzi esso sarebbe stato contraddittorio, perché il Maifredi sarebbe dovuto uscire per collocare l'ordigno o consegnarlo a chi di dovere) non evidenziassero in modo univoco un coinvolgimento dell'imputato nella strage di Brescia. Nemmeno il rientro frettoloso a casa del Maifredi la mattina dell'attentato e il suo pallore venivano ritenuti dalla Corte elementi univoci per ritenerne provata la sua responsabilità nella strage, posto che il Maifredi poteva essere sconvolto sia per gli effetti devastanti dell'esplosione, sia per il timore di possibili ritorsioni nei suoi confronti, in quanto neo fascista, anche con riferimento alle tensioni che si erano create in fabbrica con i sindacati.

24. Anche l'allontanamento di Maifredi e della sua famiglia, quand'anche effettivamente avvenuto con l'intervento dei Carabinieri, come sostenuto dall'accusa, non sarebbe di per sé indicativo di un coinvolgimento nella strage, potendo invece spiegarsi con un atteggiamento protettivo del Delfino, che riteneva prudente l'allontanamento del Maifredi da Brescia (analogamente a quanto avvenne a seguito dell'operazione *Basilico*). La Corte non ha, poi, ritenuto determinanti nemmeno i commenti di Maifredi in ordine al fatto che la bomba era diretta contro i Carabinieri e che aveva avuto effetti più devastanti del previsto; la prima affermazione (riferita dalla Tonoli, che i giudici di secondo grado non hanno ritenuto in toto attendibile), sarebbe in contraddizione con l'indicazione degli industriali quali mandanti della strage (giacché è illogico ritenere che gli industriali avessero voluto colpire i Carabinieri, avendo evidentemente di mira il sindacato). In merito alla potenza dell'ordigno, secondo i giudici di appello si tratterebbe di un'opinione personale, non suscettibile di provare il diretto coinvolgimento di Delfino nella realizzazione della strage. Infine, il fatto che Maifredi se la fosse presa con Delfino perché non avrebbe dovuto autorizzare una cosa che invece aveva autorizzato, non poteva intendersi riferito

alla collocazione della bomba; ed invero, se i due erano d'accordo per la commissione della strage (l'uno come mandante e l'altro come esecutore), non si capisce quale significato potessero avere le recriminazioni di Maifredi; molto più probabile, ritiene la Corte, che i due non fossero al corrente del progetto stragista e che il Maifredi contestasse al Delfino di non essersi adoperato presso le autorità competenti affinché non autorizzasse la manifestazione.

25. Con riferimento al terzo elemento di rilievo, e cioè ai rapporti con Ermanno Buzzi, non vi è dubbio - secondo la Corte - che il Delfino abbia esercitato pressioni nei confronti di alcuni soggetti (tra cui Papa e Bonati) al fine di far emergere la responsabilità del Buzzi. Ciò che difetta, invece, sarebbe la prova che Delfino avesse accusato ingiustamente un Buzzi innocente al fine di depistare le indagini e così proteggere i reali esecutori della strage; tale opinione si scontra, innanzitutto, contro la ritenuta responsabilità del Buzzi (non solo dalla sentenza di condanna di primo grado emessa nel procedimento a suo carico, ma anche dalla pronuncia della Corte d'assise d'appello di Venezia del 19 aprile 1985) e poi con il continuo ricorrere della sua figura in tutto l'iter giudiziario che ha accompagnato la ricerca della verità (pagina 573). La Corte ha ritenuto illogica (e contrastante con l'atteggiamento di Buzzi; pagina 575) la tesi dell'accusa, secondo cui il Buzzi avrebbe acconsentito a farsi condannare in primo grado, avendo avuto rassicurazioni da Delfino che sarebbe stato assolto in appello; tanto più che la conoscenza da parte di Buzzi di un eventuale coinvolgimento del generale Delfino nella strage avrebbe reso quest'ultimo ricattabile e lo avrebbe sottoposto al pericolo continuo di rivelazioni compromettenti da parte del primo (ancor più in caso di esito negativo, per il Buzzi, del giudizio di appello, che non è stato peraltro spiegato come il Delfino potesse controllare). Sull'ipotesi accusatoria che l'uccisione di Buzzi nel carcere di Novara sia stata architettata proprio dal Delfino per chiudere la bocca ad un testimone scomodo, la Corte ha precisato che l'iniziativa per il trasferimento del detenuto fu presa da alcuni parlamentari bresciani, i quali erano contrari alla permanenza del Buzzi nelle carceri della medesima città in cui era avvenuto l'attacco terroristico.

26. Quanto alla probabilità che l'appunto informativo allegato alla nota 4873 dell'8 luglio 1974 fosse stato trasmesso dal tenente colonnello Del Gaudio a Delfino, la Corte ha ritenuto, appunto, trattarsi di una mera ipotesi, peraltro nemmeno probabile, in considerazione del



contegnimento omissivo e depistatorio tenuto da Del Gaudio nella vicenda; inoltre, ove anche quell'informativa fosse stata tempestivamente trasmessa a Delfino, si dovrebbe nuovamente osservare che la pista Buzzi fosse tutt'altro che pretestuosa, potendo al contrario giustificarsi proprio in ragione dei rapporti che egli aveva mantenuto con gli ordinovisti veneti citati nell'informativa.

27. Dunque, la tipologia di condotta addebitata a Delfino, ancorché sicuramente estrinsecatasi in plurimi atti abusivi, non dimostra per la Corte la finalità eversiva ravvisata dagli appellanti, né si deve trascurare che le prime indagini furono avviate a carico di Buzzi su diretto impulso del giudice Arcai (pag. 578) e che era stato il giudice istruttore che, violando la legge, aveva ordinato l'isolamento in carcere di Angelo Papa (colui che confessò di aver messo la bomba, su incarico di Buzzi) e lo aveva tenuto sotto interrogatorio per 14 ore consecutive, sino alle ore 3,45 di notte.

28. Un ultimo elemento, relativo al ritardo con il quale Delfino avrebbe trasmesso all'autorità giudiziaria la notizia riguardante l'avvenuto riconoscimento di Cesare Ferri, da parte di Don Marco Gasparotti, la mattina dell'attentato (permettendo al Ferri di fuggire all'estero e di rientrare quando ormai sarebbe stato troppo tardi per eseguire indagini nei suoi confronti), è stato screditato dalla Corte sulla considerazione che fu il maresciallo Giovanni Toaldo ad aver appreso per primo la notizia e a non informare di ciò il capitano Delfino, che pertanto non può essere ritenuto responsabile del ritardo con il quale la stessa fu comunicata all'autorità giudiziaria (senza considerare che Cesare Ferri fu assolto con formula piena dal reato di strage).

29. Conclusivamente, sulla posizione di Delfino, si osserva come allo stesso sia contestata la partecipazione a riunioni che avrebbero avuto ad oggetto l'organizzazione dell'attentato, ma di queste non sarebbe emersa se non una generica indicazione, non avendo l'imputato partecipato, invece, a quelle riunioni emerse dalle dichiarazioni di Digilio e dagli appunti della fonte informativa Tritone. Quanto ai rapporti con Maggi, la Corte d'assise d'appello ha ritenuto poco compatibile l'eventuale progetto golpista di Delfino con la strategia eversiva del primo.

30. Più complessa, per il numero e la qualità degli indizi a suo carico, è la questione relativa all'imputato Carlo Maria Maggi; Maggi può essere considerato l'imputato principale di questo processo in quanto era pacificamente il capo del gruppo ordinovista Veneto. Contro

Maggi vi sono, come si è detto, plurimi indizi che, però, i giudici di merito non hanno ritenuto, pur in una valutazione complessiva degli stessi, sufficienti per affermare la sua responsabilità quale organizzatore e mandante della strage.

31. Gli indizi a carico del Maggi sono rappresentati principalmente:

- a) Dalla sua collocazione al vertice della cellula ordinovista Veneta;
- b) Dalla provenienza dallo Scalinetto (dove Maggi e Digilio la custodivano) della gelignite utilizzata per l'attentato;
- c) Dalla partecipazione alle riunioni preparatorie ed organizzative della strage, con funzione apicale (riunioni di Rovigo e Colognola ai Colli, narrate da Digilio, e cena di Abano Terme a casa di Romani, raccontata da Tramonte/Tritone);
- d) Dall'istigazione a portare avanti il progetto eversivo mediante atti violenti di natura terroristica;
- e) Dall'intercettazione ambientale di una conversazione intercorsa tra Raho e Battiston il 26 settembre del 1995 (*«...se il nonno [Digilio; ndr] dice la verità sulle piccole cose, potrebbe ... eh, dirla anche sulle grandi ... Il nonno aveva detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage di Brescia era partito per Brescia con le valigie piene (con la valigia piena) di esplosivo ... Soffiati è morto ... però ... il dottore [Maggi; ndr] è vivo poi, però ... E il Soffiati, gli serve per fargli portare la ... Comunque l'ha già detto, del dottore ...»*);
- f) Dalle intercettazioni ambientali in casa di Maggi del 24 febbraio 1996 (preoccupazione per il fatto che Battiston avesse iniziato a collaborare), 13 marzo 1996 (ricordo del nascondiglio dell'esplosivo presso lo Scalinetto), 29 luglio 1996 (sul fatto che Raho evidentemente non aveva detto nulla, altrimenti avrebbero ricevuto immediatamente la visita dei Carabinieri).

32. La Corte d'assise di Brescia ha ritenuto tali indizi complessivamente non idonei a giustificare la condanna di Maggi sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) il fatto che Maggi fosse al vertice del gruppo ordinovista Veneto non significa automaticamente che egli fosse al corrente della progettazione dell'attentato, posto che Digilio, che era l'armiere ed esperto di esplosivi, conservava una certa sua autonomia, di talché ben potrebbe avere partecipato alla programmazione ed esecuzione dell'attentato senza averne informato il suo superiore gerarchico.

b) Digilio aveva accesso diretto alla gelignite che custodiva insieme a Maggi presso lo Scalinetto e pertanto potrebbe averla utilizzata all'insaputa di quest'ultimo.

c) La Corte d'assise ha ritenuto non sufficientemente riscontrate e per taluni aspetti poco credibili le riunioni di Rovigo e Colognola ai Colli, come narrate da Digilio; quanto alla cena di Abano Terme, ha ritenuto di non credere a Tramonte laddove, nel corso dei processi di Milano e di Brescia, aveva integrato il contenuto dell'informativa a suo tempo redatta dal maresciallo Felli affermando che in Abano, a casa di Gian Gastone Romani, il 25 maggio si erano messi a punto gli ultimi preparativi per la strage di piazza della Loggia (pagina 255).

d) Il fatto che Maggi propugnasse l'utilizzo dell'attentato come mezzo di lotta non poteva costituire la prova che egli avesse organizzato la strage di Brescia.

e) L'intercettazione ambientale della conversazione intercorsa tra Raho e Battiston il 26 settembre del 1995 conteneva, secondo la Corte, una prima proposizione relativa ad un fatto storico (il fatto che Digilio avesse confidato che il Soffiati era partito per Brescia con le valigie piene di esplosivo, il giorno prima dell'attentato) ed una seconda parte (ove Maggi veniva citato come colui che si serviva di Soffiati per fargli portare l'esplosivo) che la Corte riteneva riportare una semplice supposizione degli interlocutori (pertanto irrilevante a fini probatori).

f) Quanto, infine, alle intercettazioni ambientali in casa di Maggi, la preoccupazione che traspare dalle frasi intercettate non può essere ritenuta indizio certo della sua partecipazione all'attentato di Brescia, quanto piuttosto manifestazione di un semplice timore di poter essere accusato dagli inquirenti a causa del fatto che erano stati interrogati Pina, Raho e Battiston, cioè tutti soggetti che all'epoca dell'attentato erano presenti presso lo Scalinetto, ove egli custodiva con Digilio l'esplosivo (pag. 473).

33. Sulla base delle precedenti considerazioni, qui succintamente riportate, la Corte d'assise d'appello di Brescia ha ritenuto insussistente nei confronti di Maggi un quadro indiziario univoco, confermando pertanto l'assoluzione già disposta in primo grado.

34. Contro la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, per i motivi che seguono.

35. Il Procuratore generale della Repubblica, con un ricorso articolato in numerosi motivi di censura, in relazione alle posizioni di Maggi, Zorzi e Tramonte eccepisce:

- a. erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da Carlo Digilio. Premesso, con riferimento alla conferma delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, che è sufficiente che vi sia concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investono soltanto elementi circostanziali del fatto, il P.G. eccepisce dapprima mancanza di motivazione nella verifica dell'attendibilità *soggettiva intrinseca* di Carlo Digilio. Sotto tale aspetto lamenta che la Corte d'assise d'appello, dopo avere valutato positivamente l'attendibilità soggettiva intrinseca del collaboratore, intraneo ed operativo nel gruppo di *Ordine Nuovo* di Venezia quale esperto di armi, abbia poi svalutato tale dato sulla base dell'acritico recepimento del giudizio negativo da parte della Corte di assise di appello di Milano sull'attendibilità oggettiva intrinseca del Digilio.
- b. Con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione nella verifica dell'attendibilità *oggettiva intrinseca*, sotto il profilo della spontaneità e del disinteresse, che la Corte ha ritenuto mancanti: la prima per le singolari modalità di audizione del collaborante da parte dell'autorità giudiziaria (i cui interrogatori erano sistematicamente preceduti - si dice in sentenza - da colloqui investigativi tenuti dal capitano Giraudo, non sempre verbalizzati); il secondo perché il timore di Digilio di perdere i benefici assistenziali e sanitari conseguenti al sistema di protezione, unito alle pietose condizioni personali economiche e di salute, lo avrebbe reso assolutamente dipendente dal servizio centrale di protezione ed incapace di resistere alle pressioni dei Ros. Osserva il P.G. che la Corte si sofferma su episodi in cui il giudice istruttore di Milano si limitò a sottoporre al dichiarante le relazioni di servizio, ottenendo una mera conferma del loro contenuto, senza contare che non si trattava di dichiarazioni rese con



- c. Con un terzo motivo deduce la erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella verifica di attendibilità *oggettiva intrinseca* del Digilio, con riferimento ad eventuali motivi di astio verso Zorzi. Ritiene il ricorrente che la motivazione della Corte, secondo cui le ragioni del presunto rancore trarrebbero origine dalle dichiarazioni accusatorie rese da Martino Siciliano nel settembre del 1994, a Tolosa (ove si affermava che Digilio aveva preparato gli ordigni in favore del gruppo di Zorzi, per l'attentato alla scuola slovena e per la strage di Milano), sia manifestamente illogica in quanto il presunto convincimento di Digilio in ordine ad un ruolo di Zorzi, quale mandante delle predette accuse, non ha alcun fondamento logico, se si considera che tali accuse si sarebbero necessariamente riverberate in danno dello stesso Zorzi. Tanto più che Digilio ha iniziato ad accusare Zorzi ben prima dell'incontro che Siciliano ebbe a Tolosa con il capitano Giraudo.
- d. Con un quarto motivo deduce la erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella verifica di attendibilità *oggettiva intrinseca* del Digilio, con riferimento ai requisiti di *precisione, immediatezza, completezza, coerenza e costanza*. La Corte ha ritenuto che la collaborazione di Digilio sia stata caratterizzata da contraddizioni, aggiunte, modifiche, menzogne e inverosimiglianze talmente ripetute e numerose da inficiarne l'attendibilità, osservando in particolare che egli parlò per la prima volta delle cene precedenti alla strage e della valigetta di Soffiati solo nel 1996, cioè tre anni e sette mesi dopo l'inizio della propria collaborazione. Osserva il P.G. come la prima fase della collaborazione si sia sviluppata davanti all'autorità giudiziaria di Milano che procedeva per reati diversi dalla strage di Brescia e che tale fase è stata pacificamente contrassegnata dall'estrema cautela del dichiarante al fine di evitare un suo coinvolgimento diretto nei fatti. Illogico sarebbe, poi, il riferimento ai suggerimenti che Digilio fornisce a Maggi nel corso del colloquio del 2 febbraio 1995, posto che a tale data egli non aveva ancora maturato alcuna effettiva

disponibilità a confessare le proprie responsabilità. Quanto all'accusa di frammentarietà del narrato, occorre rilevare che il nucleo centrale del racconto è contenuto nei verbali che vanno dal 31 gennaio 1996 al 4 maggio 1996 e che si sviluppano, pertanto, in un arco temporale piuttosto ristretto, specie se si tiene conto delle condizioni di salute del collaboratore, che imponevano di contenere la durata degli interrogatori. Quanto alle contraddizioni nel narrato, la Corte le individua principalmente con riferimento alle cene-riunioni di Rovigo e di Colognola (data, partecipanti, oggetto...) ed a particolari relativi all'esplosivo ed ai suoi spostamenti. Secondo il P.G. ricorrente le contraddizioni riscontrate sono compatibili con l'enorme tempo trascorso (più di vent'anni) e con le condizioni di salute del collaboratore, non intaccando il nucleo fondamentale del narrato.

- e. Con un quinto motivo il P.G. deduce la erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella verifica di attendibilità *oggettiva intrinseca* del Digilio, con riferimento alle cene di Rovigo e di Colognola. Osserva il ricorrente come la riunione svoltasi nelle vicinanze di Padova (evocata nella testimonianza di Marco Affatigato), che la Corte ha ritenuto elemento di compatibilità e non di riscontro al narrato di Digilio, sia cosa diversa dalla riunione di Rovigo, ma ritiene altrettanto indubbio che le due riunioni (Padova e Rovigo) - per il medesimo contesto geografico e temporale nel quale si sono svolte, per la sostanziale identità del numero e delle qualità personali dei partecipanti, per il ruolo di assoluta preminenza assunta da Maggi e soprattutto per i contenuti della relazione svolta da quest'ultimo, che anche a Padova, secondo Affatigato, aveva parlato della necessità di eseguire attentati in tutta Italia - non possono essere raffrontate in termini di mera compatibilità, essendo entrambe chiaramente indicative del fatto che Maggi, in quell'arco temporale antecedente la strage di Brescia, era impegnato nell'organizzazione della complessiva azione terroristica del gruppo nel quale erano confluiti gli ex ordinovisti dopo il decreto di scioglimento del novembre 1973. Altrettanto importante sarebbe la riunione di Verona della primavera del

1974, di cui ha parlato Ettore Malcangi, alla quale parteciparono i quadri delle SAM e del MAR.

- f. LA POSIZIONE DI TRAMONTE. Passando ad un diverso argomento, il P.G. deduce la erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni rese da Maurizio Tramonte. Premesso che la Corte ha verificato l'attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni originariamente rese dal Tramonte al maresciallo Felli, mentre ha formulato un giudizio di assoluta inaffidabilità del soggetto con riguardo alle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale, il P.G. passa poi ad un esame particolareggiato della motivazione con riferimento alle varie dichiarazioni riconducibili al Tramonte.
- g. Con riferimento alle informative del SID di Padova, generate dalle dichiarazioni originarie di Tramonte al maresciallo Felli, ritiene il P.G. che la lettura operata dalla Corte sia condizionata da un duplice pregiudizio: che il Tramonte fosse stato infiltrato in *Ordine Nuovo* e che non esista altra verità oltre a quella che era riportata nelle predette informative, nel senso che Tramonte non possa aver omesso di raccontare alcune circostanze, ovvero il Servizio non possa aver omesso di documentare il contenuto integrale delle dichiarazioni della fonte informativa. Ma il ruolo di infiltrato di Tramonte non trova fondamento in alcun atto istruttorio e costituisce dunque un vero e proprio pregiudizio che ha determinato rilevanti conseguenze sulla motivazione della sentenza, in particolar modo in ordine alla completezza di tali informative. Partendo, appunto, dal presupposto che le informative siano complete, la Corte ritiene che alla cena di Abano (25 maggio 1974), che precedette l'attentato di piazza della Loggia di pochissimi giorni, il Maggi non avrebbe detto nulla dell'imminente strage; da tale argomento deduce, poi, che le precedenti cene di Rovigo e di Colognola, narrate da Digilio, risultavano smentite dall'episodio di Abano, non essendo logico ritenere che se il Maggi aveva parlato dell'attentato a due cene più risalenti ed alla presenza di molte persone, non abbia detto nulla nell'imminenza della strage ed alla presenza dei suoi più

stretti collaboratori. Tale ragionamento, sostiene il ricorrente, è illogico nei suoi presupposti, perché pretende di valutare l'attendibilità di Digilio sulla base di una supposta completezza del narrato di Tramonte e delle relazioni informative del SID, che non risulta corroborata da alcun dato. Al contrario, afferma il P.G., il Tramonte non sempre ha riferito tutto ciò che sapeva e le informative non sempre sono state complete, come emerge ad esempio con riferimento all'incontro diretto a programmare gli attentati ai tralicci delle telecomunicazioni ed alla riunione di Padova-Este.

Quanto all'asserito ruolo di infiltrato di Tramonte (da cui si è dedotto che egli raccontava sempre tutto), si tratta di una conclusione illogica della Corte, laddove non tiene conto del fatto che il Tramonte - che era intraneo al gruppo terroristico dell'estrema destra veneta, tanto da essere ammesso a partecipare a momenti significativi della vita politica e clandestina del gruppo che faceva capo a Maggi e da essere latore di informazioni delicate e riservatissime - si era inventato le figure di Luigi e di Alberto nel tentativo di difendersi e di sfuggire alle proprie responsabilità. La Corte, invece di ritenere insussistente il ruolo di vero e proprio infiltrato, ha fondato le proprie considerazioni proprio sul dato fallace della esistenza di rapporti *ab origine* con i servizi segreti, deducendone la fedeltà allo Stato del Tramonte, quando invece egli era un sodale del gruppo terroristico che cercava, attraverso i contatti con il maresciallo Felli, di salvaguardare la propria posizione personale, senza tuttavia disvelare troppo.

Illogica, poi, appare al P.G. la motivazione laddove afferma che il prezioso contributo del Tramonte potesse essere compatibile con la sua volontà di aderire al programma delinquenziale, che egli stesso stava denunciando; la motivazione sarebbe manifestamente illogica prima di tutto perché la predetta contraddizione interiore è propria di ogni pentito o confidente di polizia, perciò non dimostra nulla. In secondo luogo, la Corte non ha tenuto conto di un dato fondamentale e cioè il fatto che il SID di quei drammatici anni era visto dagli ambienti eversivi di destra quale alleato nella

comune lotta contro il comunismo e non certo quale apparato dello Stato che intendesse contrastare e reprimere le predette forze eversive; tanto più che le informazioni contenute negli appunti del maresciallo Felli non furono in quegli anni sviluppate né dal SID di Padova, né dalla polizia giudiziaria.

Il Procuratore ricorrente evidenzia, infine, un grave travisamento della prova nella parte in cui ritiene che il Tramonte, tre giorni prima della strage, avrebbe dato l'allarme al Maresciallo Felli su quanto Maggi aveva preannunciato in ordine alla struttura clandestina, agli uomini che ne avrebbero fatto parte, alla denominazione che avrebbe assunto, all'area oggettiva di operatività ed a coloro che ne avrebbero coordinato l'attività a livello centrale; il travisamento consiste nel fatto che la nota che contiene tali informazioni (individuabile in quella dell'8 luglio 1974) fa riferimento a dichiarazioni comunicate dalla fonte Tritone dopo il 20 giugno e quindi successivamente alla strage. Lo stesso Felli avrebbe sempre riferito al dibattimento di avere potuto raccogliere le importanti informazioni predette solo a seguito della particolare attivazione cui aveva sottoposto la fonte proprio a seguito del tragico evento. Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per ritenere che Tramonte abbia fornito quelle informazioni prima della strage.

- h. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni istruttorie di Maurizio Tramonte e della relativa ritrattazione. La Corte, osserva il P.G. ricorrente, ha condiviso il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese da Tramonte - sia nella parte in cui ha ritrattato le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini, sia nella parte in cui, pur confermando il contenuto delle informative della fonte Tritone, ha cercato di fornire un'interpretazione riduttiva del contenuto di quegli appunti - ritenendo che la collaborazione fosse frutto di una scelta finalizzata ad ottenere possibili aiuti nei processi, del movente economico e delle pressioni provenienti dal capitano Giraudo. Il P.G. ritiene la relativa motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nonché carente sulle argomentazioni dell'accusa.

- i. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della rilevanza probatoria della riunione di Abano e nell'affermazione di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato"; osserva il P.G. come la Corte abbia indebitamente svalutato l'indizio relativo alla riunione di Abano, sostenendo che l'epiteto di "pazzo" attribuito da Tramonte a Maggi non possa essere interpretato come indicativo dell'avvenuto preannuncio, in quella sede, della strage e che il rammarico confessato da Tramonte al Gerardini per aver partecipato a quella riunione possa plausibilmente spiegarsi con il fatto che, a causa della sopravvenuta e insistente importanza che a quella riunione si veniva attribuendo nel processo, egli avesse temuto di essere condannato. Secondo il Procuratore ricorrente la motivazione è illogica perché il dato indiziario relativo al commento di Tramonte («Maggi è un pazzo») non viene valutato in modo autonomo (per poi confluire in una valutazione sistematica), ma viene confuso con un diverso elemento indiziario, cioè quello del rammarico che Tramonte manifestò a Gerardini per aver partecipato a quella maledetta riunione. Analogamente, con riferimento alla frase di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato", la Corte rilevava che l'interpretazione dell'accusa (che la riteneva un implicito riconoscimento della paternità della strage) era solo una delle letture possibili, potendosi parimenti individuare nel discorso di Maggi una semplice concretizzazione della linea stragista di sfruttamento delle vicende eversive altrui. Infine, viene tacciata di illogicità anche la motivazione della Corte nella parte in cui nega che la riunione di Abano, e più in generale l'intero contenuto dell'appunto informativo dell'8 luglio 1974, non costituisca riscontro individualizzate della chiamata di correo che Digilio ha formulato nei confronti di Maggi e Zorzi con riferimento alle cene di Rovigo e di Colognola.
- j. Il ricorso deduce poi erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della posizione di Maurizio Tramonte; il P.G. osserva come l'imputato si sia sempre rapportato con il maresciallo Felli in termini di sostanziale reticenza, cercando

di non fare i nomi delle persone coinvolte e ponendosi come soggetto terzo che non aveva vissuto i fatti, ma li aveva appresi. In questo modo di agire aveva creato problemi nella successiva fase del processo, perché la polizia giudiziaria non si sarebbe certo accontentata di registrare il mero dato di conoscenza, come aveva fatto il Felli, cercando di capire in che modo il dichiarante fosse entrato in possesso di quelle notizie e pretendendo di ottenere l'intero quadro di conoscenze che erano nella disponibilità di Tramonte. In più, in quegli anni la stampa dava notizia di importanti collaborazioni maturate nell'ambiente della destra, per cui c'era il rischio che venisse tirato in ballo il suo nome da qualche collaboratore di giustizia. Per tale motivo era necessario per il Tramonte crearsi un ruolo di mero spettatore all'interno dell'organizzazione eversiva e l'unica possibilità era quella di affermare che egli non vi era entrato per libera scelta, ma quale infiltrato dei servizi segreti. Poiché non era credibile il fatto che egli fosse stato infiltrato dal maresciallo Felli, e poiché il Tramonte doveva limitare al massimo il coinvolgimento di soggetti che, raggiunti dalle sue accuse, avrebbero potuto svelare compromettenti dettagli del suo ruolo effettivo, egli si trovò nella necessità di proporsi quale infiltrato su disposizione degli apparati deviati dello Stato, creando la figura di Alberto e poi di Luigi. Questi due soggetti, pacificamente inventati, si sono dunque resi necessari per consentire a Tramonte di parlare di quelle vicende coinvolgendosi in esse il meno possibile e così operando, più che una collaborazione, una gravissima azione di inquinamento e di depistaggio. Su queste considerazioni dell'accusa la Corte avrebbe omesso di fornire la benché minima motivazione, limitandosi a rilevare che la creazione della figura di Alberto non era sufficiente a dimostrare che Tramonte avesse necessariamente detto la verità sui fatti di Brescia. Egli, secondo la Corte, poteva avere mentito anche in ordine alle dichiarazioni pericolose per sé, proprio perché protetto dalla figura di Alberto; ma secondo il Procuratore generale tale ricostruzione è manifestamente illogica e si pone in palese contraddizione con il complessivo comportamento processuale che Tramonte ha assunto dal 1993 al 2002 e che

la Corte ha preteso di spiegare facendo ricorso alle risibili giustificazioni che egli ha fornito a sostegno della propria ritrattazione, giungendo al paradosso che Tramonte avrebbe mentito sempre, sia quando ha formulato dichiarazioni accusatorie, sia quando le ha ritrattate, mentre sarebbe credibile nel momento in cui ha fornito le predette e risibili giustificazioni (la ricerca di benefici processuali, l'interesse economico, i rapporti con il capitano Giraudo, le smodate assunzioni di cocaina). La Corte, continua il P.G., riconosce che il Tramonte potrebbe aver voluto utilizzare la falsa figura di Alberto per conseguire l'impunità in relazione alle dichiarazioni auto-accusatorie veritiere, ma afferma che non può escludersi che la medesima finalità possa essere stata perseguita anche nel caso in cui il racconto non fosse vero. Secondo il P.G. i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che Tramonte si era trovato nella necessità di giustificare le conoscenze che erano confluite nelle informative del SID e che l'unico modo per fare ciò senza essere incriminato comportava l'invenzione del fantomatico Alberto e della sua simulata adesione al gruppo eversivo; pertanto, al contrario di quello che ha ritenuto la Corte, la caduta della figura immunizzante di Alberto travolge le false informazioni sull'infiltrazione nel gruppo eversivo di Maggi, ma non tocca invece quella parte delle dichiarazioni auto indizianti che collocano il collaboratore al centro di riunioni che avevano la finalità di fare il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato e che trovano un sicuro riscontro individualizzate proprio nel contenuto delle informative del SID, che la Corte ha ritenuto veritiere.

- k. **LA POSIZIONE DI DELFO ZORZI.** Con riferimento alla posizione di Zorzi, si lamenta erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla consegna dell'ordigno a Soffiati; l'accusa osserva come l'imputato a quell'epoca era il capo indiscusso dei giovani ordinovisti di Mestre e che lo svolgimento del servizio militare non gli avrebbe reso impossibile di partecipare sia alla riunione di Abano del 25 maggio, che ai due episodi dei Tir del 16 e 23 giugno 1974, oltre che di

incontrarsi con Soffiati a Mirano/Spinea per la consegna dell'ordigno.

- l. Quanto al ruolo politico ed operativo svolto da Zorzi nel 1974 all'interno del gruppo di Mestre, il Procuratore generale impugnante lamenta che la Corte non abbia speso una sola parola per confutare il contenuto di alcuni paragrafi della memoria del PM del 2 aprile 2012 e soprattutto non abbia tenuto conto di plurime testimonianze che attestavano la continuazione dell'attività del gruppo degli ex ordinovisti di Mestre anche dopo il decreto di scioglimento del novembre del 1973, nonché del ruolo di Zorzi.
- m. Con un motivo successivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta impossibilità per Zorzi, impegnato nel servizio militare, di incontrarsi con il Soffiati. Ancora una volta si lamenta che non siano state considerate le osservazioni svolte dalla pubblica accusa nella memoria di replica del 3 aprile 2012 e si eccepisce che la Corte abbia compiuto un travisamento del fatto, non tenendo conto delle reali emergenze dei verbali contenenti le prime dichiarazioni di Digilio.
- n. Con altro motivo si deduce erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle informative del SID provenienti dalla fonte Tritone, con riguardo alla posizione di Zorzi.
- o. Si deduce, poi, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione del depistaggio realizzato da Tramonte con riguardo alla figura di Luigi; a tal proposito si lamenta che le valutazioni della Corte non terrebbero conto delle osservazioni contenute nel paragrafo 3.2.2. della memoria del 2 aprile 2012.
- p. Il P.G. eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento alla ricostruzione dello spostamento dell'esplosivo ed alla confessione di Digilio; secondo il P.G. l'argomentazione della Corte sarebbe illogica laddove ritiene che fu Digilio a movimentare l'esplosivo e non



Zorzi, perché tale interpretazione contraddice ogni altro elemento del narrato di Digilio e perché si fonda su una incapacità di Digilio di mantenere il controllo delle sue dichiarazioni, senza considerare che, invece di confessione involontaria, potrebbe trattarsi di un semplice refuso del verbale.

- q. Mancanza di motivazione con riferimento alle osservazioni svolte in ordine alla convergenza tra le dichiarazioni di Digilio, gli appunti di Tramonte e l'ambientale Raho-Battiston. Sotto tale profilo il Procuratore generale nota una straordinaria convergenza tra le dichiarazioni di Digilio, l'appunto informativo del maresciallo Felli dell'8 luglio 1974 e la conversazione ambientale intercorsa tra Raho e Battiston quanto al coinvolgimento dei mestrini nell'esecuzione degli attentati programmati dal gruppo estremista veneto.
- r. Erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dei rapporti intercorsi tra Carlo Digilio e Carlo Maria Maggi. Il P.G. ricorrente ritiene che sia illogica la motivazione laddove, dopo aver ritenuto che Digilio fosse un quadro occulto del sodalizio, privo di autonomia e di risorse finanziarie, lo ha poi ritenuto capace di organizzare autonomamente e di nascosto da Maggi un gravissimo attentato, prelevando all'insaputa di quest'ultimo l'esplosivo dalla trattoria Lo Scalinetto, dove entrambi lo detenevano, e consegnandolo a Soffiati (altro soggetto dipendente da Maggi). Secondo il ricorrente, nell'intercettazione Raho-Battiston, confermativa dell'episodio del trasporto della valigetta, non c'era alcun bisogno di fare il nome di Maggi, quale mandante, in quanto i due interlocutori ben sapevano di cosa stavano parlando e non avevano quindi la necessità di precisare tutti i particolari (tantomeno quelli pacifici, come il ruolo di Maggi). Diversamente, siccome nemmeno il nome di Digilio appare nell'intercettazione quale autore del trasporto, anche quest'ultimo avrebbe dovuto essere ritenuto estraneo allo stesso, mentre invece la Corte lo ha ritenuto responsabile del prelievo e della consegna dell'esplosivo al Soffiati. Inoltre, la frase "Soffiati è morto, il

dottore però è vivo" è eloquente del fatto che il dottore (cioè Maggi) può parlare e dire cose importanti sulla strage (non è vero, dunque, che non fu coinvolto). Infine, sempre con riferimento alla predetta intercettazione, il P.G. ricorrente evidenzia che Raho afferma che Maggi si era servito di Soffiati per trasportare l'esplosivo destinato alla strage di piazza della Loggia e che tale indizio è stato ingiustamente svalutato sulla considerazione che si tratta di un'opinione di Raho e non di un fatto da lui appreso (la Corte dice che questa affermazione potrebbe plausibilmente ascriversi ad una supposizione del Raho, tenuto conto del ruolo rivestito da Maggi nel gruppo ordinovista di Venezia e della disponibilità di esplosivi da parte del medesimo, e dunque non può costituire un riscontro alle dichiarazioni di Digilio). La motivazione adottata per sostenere una parziale autonomia del Digilio dal Maggi - che la stessa Corte riconosce quale capo indiscusso del gruppo ordinovista Veneto - sarebbe illogica perché si fonda su due circostanze assolutamente inconferenti: la testimonianza resa da Ferro Enzo (secondo cui il Digilio aveva preso parte ad una riunione a Verona nel 1970) si riferiva, infatti, ad un soggetto con accento toscano ed il teste non aveva riconosciuto Digilio in fotografia. In ogni caso, partecipare ad una conferenza o effettuare una lezione sugli esplosivi è certo cosa diversa dall'organizzare in proprio un attentato. Quanto alla dichiarazione di Raho (relativa al fatto che lui riceveva l'esplosivo per gli attentati da Digilio), innanzitutto egli si riferisce al 1978 e dunque a un contesto successivo e differente rispetto a quello in cui era maturata la strage; in secondo luogo, non viene spiegato per quale motivo il Raho avrebbe dovuto essere informato in ordine al fatto che la consegna dell'esplosivo avveniva su ordine od autorizzazione di Maggi. Per il ricorrente, dunque, i due casi citati dalla Corte hanno poco o nulla a che fare con la presunta autonomia di Digilio e sono ben poca cosa rispetto alle testimonianze che provano esattamente il contrario (ad esempio quella di Persic, secondo cui Digilio era il braccio operativo di Maggi e il Soffiati obbediva ai suoi ordini).

- s. In merito alla proprietà ed alla localizzazione dell'esplosivo utilizzato per la strage di Brescia, non si comprende - dice il

P.G. - per quale ragione la disponibilità in capo a Maggi, proprio nella primavera del 1974, dell'esplosivo utilizzato per la strage di piazza della Loggia non sia stata adeguatamente valorizzata quale insuperabile riscontro individualizzante, se non proprio quale autonoma fonte di prova, né si comprende per quale ragione la posizione apicale di Maggi e l'accertata superiorità gerarchica nei confronti di Digilio non costituiscano un ostacolo insormontabile a ritenere che Digilio possa essersi appropriato di ciò che gli apparteneva solo in parte, senza sottostare alle regole di un'organizzazione che dipendeva dal Maggi. Manifestamente illogico ed impossibile, per le regole gerarchiche che vigevano all'interno del gruppo, che Digilio si fosse appropriato della gelignite di Maggi e l'avesse utilizzata, senza alcuna autorizzazione, per commettere una strage; tanto più che Maggi è proprio la persona che Digilio ha indicato quale organizzatore dell'attentato.

t. Un altro aspetto di manifesta illogicità della motivazione della sentenza concernerebbe l'interpretazione delle conversazioni ambientali che sono state intercettate presso l'abitazione di Maggi; in particolare, quelle del 24 febbraio 1996 (nel corso della quale la moglie dell'imputato aveva manifestato preoccupazione per il fatto che Battiston avesse iniziato a collaborare), del 13 marzo 1996 (nel corso della quale il Maggi aveva ricordato come presso lo Scalinetto fosse nascosto l'esplosivo), del 29 luglio 1996 (nel corso della quale il Maggi aveva riferito alla moglie il fatto che Raho, evidentemente, non aveva detto nulla, altrimenti avrebbero immediatamente ricevuto la visita dei Carabinieri). Le valutazioni della Corte, secondo cui il Maggi avrebbe potuto preoccuparsi, anche da innocente, di essere ingiustamente coinvolto, appaiono, a detta del P.G. ricorrente, sorprendenti se considerate unitamente a tutti gli altri elementi che lo indicano comunque collegato con l'episodio dello Scalinetto. Che, poi, si possano desumere elementi in ordine all'innocenza di Maggi semplicemente dal fatto che questi non abbia fatto ammissioni alla moglie, appare assolutamente risibile.

u. Secondo il ricorrente la Corte confonde la nozione di indizio certo con quella di indizio univoco, pretendendo di escludere

dalla valutazione unitaria non gli indizi che non presentano il requisito della certezza, ma quelli che non sono assolutamente univoci.

- v. Il P.G. deduce ancora vizio della motivazione con riferimento alla (non ritenuta, dalla Corte) influenza che Maggi aveva sulle S.A.M. di Milano; il giudice di appello avrebbe compiuto una lettura superficiale degli atti, non considerando che le S.A.M. erano un'organizzazione strettamente collegata alla Fenice, sulla quale Maggi, soprattutto dopo la fuga all'estero di Rognoni, aveva il potere di impartire ordini. Sul punto, vi sarebbe anche una omissione di motivazione, con riferimento agli approfondimenti contenuti nella memoria del PM del 2 aprile 2012, paragrafo 4.10.1. Il dato del controllo di Maggi sulla Fenice e dei rapporti con le S.A.M. rende ancora più inverosimile che Digilio abbia organizzato l'attentato, coinvolgendo questi gruppi, in autonomia da Maggi e senza che quest'ultimo ne sapesse alcunché.
- w. Quanto agli appunti informativi della fonte Tritone, il ricorrente ritiene illogico che Maggi possa avere affermato che la strage non doveva rimanere un fatto isolato, se questa fosse stata organizzata a sua insaputa dal Digilio. 
- x. Sui rapporti tra Maggi ed Ermanno Buzzi, la Corte avrebbe totalmente omissso la motivazione, mentre tali rapporti erano rilevanti essendo stato accertato un coinvolgimento del Buzzi nella strage.
- y. Si lamenta poi che l'affermazione di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato" non costituisca un implicito riconoscimento della paternità della strage. 
- z. Infine, con un ultimo motivo di ricorso, il Procuratore generale riprende il tema della erronea applicazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale per indebita frammentazione del quadro indiziario, ricordando che il Maggi, oltre alla chiamata in correità da Carlo Digilio, è raggiunto dai seguenti elementi di prova e riscontri:
 - a. - Raho e Battiston che temono di essere coinvolti nelle indagini per la strage perché, in quel periodo,

- avevano frequentato assiduamente Maggi, Soffiati e Digilio;
- b. il pericolo che deriva dal fatto che Maggi è vivo;
 - c. Maggi aveva la disponibilità presso lo Scalinetto di Venezia, unitamente a Digilio, dell'esplosivo utilizzato per la strage di piazza della Loggia;
 - d. Maggi, secondo Raho, si è servito di Soffiati per trasportare l'esplosivo destinato alla strage;
 - e. Maggi in Ordine Nuovo è sovraordinato a Digilio e gli commissiona attività concernenti il perfezionamento di ordigni esplosivi per l'esecuzione di attentati;
 - f. Maggi ha rapporti quotidiani con Digilio, gioca a carte con lui (e con Battiston) e lo foraggia economicamente;
 - g. Maggi ha paura, nel 1995-1996, per la collaborazione che Battiston e Raho potrebbero intraprendere con riferimento alla strage (teme che possano arrivare i Carabinieri);
 - h. Maggi è l'unico rappresentante della destra eversiva che esalta esplicitamente la strage come mezzo di lotta politica;
 - i. Maggi, pochi giorni dopo la strage di Brescia, afferma che la stessa non deve rimanere un fatto isolato e programma tutta una serie di ulteriori attentati;
 - j. Maggi ha rapporti di sovraordinazione con appartenenti alle S.A.M., destinatarie della gelignite utilizzata per l'esecuzione dell'attentato;
 - k. Maggi ha rapporti con Buzzi, coinvolto nella strage.

36. LE PARTI CIVILI - Con un primo ricorso presentato congiuntamente dalle parti civili BAZOLI ALFREDO, BAZOLI BEATRICE, BAZOLI GUIDO, LUSSIGNOLI MARIA, BINATTI FIORENZA, BINATTI CRISTINA, BOTTARDI ALBERTO, CALZARI ANNA, CALZARI LUCIA, CALZARI RENATA, CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di BRESCIA, CIMA MARCO, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI (CISL),

CUCCHINI ROBERTO, LODA ADRIANA, PERONI REDENTO, in relazione esclusivamente alla posizione di Maggi, si eccepisce:

- a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove si afferma il trasporto dell'esplosivo utilizzato per commettere la strage di Piazza della Loggia da parte di Carlo Digilio e Marcello Soffiati e si esclude la responsabilità di Carlo Maria Maggi in concorso con questi ultimi. Poiché risulta acclarato che Maggi era a capo del gruppo ordinovista Veneto, nonché colui che tra le frange estremiste di destra si distingueva per propugnare attentati quale mezzo di lotta politica ed aveva la disponibilità di esplosivi (tra cui la gelignite nascosta allo Scalinetto, utilizzata per l'attentato), è illogico escludere la sua responsabilità come mandante, sulla considerazione che Digilio, pur subordinato al Maggi nel gruppo ordinovista Veneto, mantenesse una certa autonomia; in nessuna parte della sentenza, infatti, si ricostruisce un ruolo politico del Digilio, né si può ritenere sussistente una sua autonomia - tale da configurarlo quale ideatore della strage od esecutore agli ordini di altro soggetto - solo in forza delle dichiarazioni rese da Enzo ferro (che ne riferisce la presenza ad una riunione politica a Verona nel 1970, cioè quattro anni prima della strage) e da Raho (che riferiva di avere ricevuto armi ed esplosivi dal Digilio in diverse occasioni, senza specificare se ciò avveniva o meno su ordine di Maggi). In sostanza, secondo i ricorrenti non è coerente con i canoni della logica porre sullo stesso piano i traffici di armi tra gruppi alleati e contigui dipinti da Raho, verosimilmente operati dagli armieri, con l'utilizzo a fini stragisti dell'esplosivo detenuto con il proprio superiore gerarchico, tanto più che la fragile pretesa autonomia decisionale di Digilio, relativamente ad un attentato stragistico, contrasta insanabilmente con la ricostruzione dinamica del fatto di reato offerta in sentenza. Anche la provata sottoposizione gerarchica al Maggi del Soffiati - ritenuto in sentenza uno degli esecutori insieme al Digilio - viene dalla Corte ingiustamente svalutata, considerato che altro è attribuire al Maggi semplicemente il ruolo di capo del gruppo ordinovista Veneto, altro è riconoscere il suo diretto



controllo su Soffiati e Digilio, vettori della gelignite, nonché la disponibilità del predetto esplosivo utilizzato per la strage.

- b. Con un secondo motivo di ricorso si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione laddove si esclude la valenza indiziaria dell'affermazione di Maggi *"quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato"*, escludendone il significato di riconoscimento implicito della paternità della strage. I ricorrenti lamentano che la chiave di lettura offerta dalla Corte, e cioè che la strage sarebbe stata ideata ed eseguita da un gruppo sul quale Maggi non aveva ancora il controllo, contrasti irrimediabilmente con il passo della sentenza che vede come esecutori materiali Digilio e Soffiati, su cui pacificamente Maggi aveva il pieno controllo; d'altronde, il fatto che Maggi non controllasse ogni condotta posta in essere nel Nord Italia da parte di estremisti di destra è cosa ben diversa dal ritenere che egli non controllasse i due vettori dell'esplosivo, suoi fedeli adepti. Anche con riferimento al proposito di rivendicare la strage, i ricorrenti stigmatizzano l'interpretazione del dato indiziario fornita dalla Corte, che l'ha ritenuto neutro.

- c. Con un terzo motivo di ricorso si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove si esclude la valenza indiziaria grave e precisa a carico di Carlo Maria Maggi del contenuto della conversazione ambientale intercorsa tra Raho e Battiston il 26 settembre 1995, con l'integrazione probatoria fornita dalle dichiarazioni di quest'ultimo. Si lamenta, a tal proposito, che la Corte scinda illogicamente le frasi riportate nell'intercettazione ambientale (affermando che Raho riporta inizialmente un fatto - il viaggio di Soffiati con l'esplosivo il giorno prima della strage - e poi una semplice supposizione - l'ordine proveniente da Maggi per il trasporto) e che non percepisca la potenza del riscontro fornito dall'intercettazione del 29 luglio 1996, ove Maggi, parlando con la moglie, commenta che Raho non ha detto nulla "altrimenti avrebbero immediatamente ricevuto la visita dei Carabinieri" (pagine 472 e 473). Secondo i ricorrenti, l'unica plausibile lettura della paura e del sollievo di Maggi resta quella dell'esistenza di un fatto gravissimo da

lui commesso (si veda l'intercettazione del 29 luglio '96) e la sua consapevolezza che Raho ne è a conoscenza (v. intercettazione del 1996 letta in sintonia con quella del 26 settembre 1995).

d. Con un quarto motivo di ricorso si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove si esclude la gravità indiziaria, nei confronti di Maggi, dei rapporti intercorsi tra lo stesso e le S.A.M. di Milano, quali riferiti da Digilio. A tal proposito, si ritiene che la Corte abbia omesso di considerare le risultanze della consulenza del professor Giannuli (prodotta dal PM), ove si afferma che caratteristica peculiare dell'area della destra eversiva milanese era l'estrema permeabilità effettiva esistente tra le numerose sigle, solo nominalmente distinte. Lamentano i ricorrenti che la Corte, su questo tema cruciale, non abbia profuso alcuno sforzo valutativo - incorrendo pertanto nel vizio di mancanza di motivazione - concentrandosi esclusivamente sul dato formale ed asettico della differenza nominativa tra le formazioni. Il giudice, invece, avrebbe dovuto spiegare perché l'equivalenza umana, politica ed operativa tra le S.A.M. e la Fenice fosse in realtà da ritenersi inesistente o comunque ininfluyente. Senza considerare che menzionare direttamente la Fenice, quale destinataria dell'esplosivo, sarebbe stato ben più compromettente per il Digilio che limitarsi a nominare le S.A.M., perché il primo gruppo era più vicino allo stesso ed è riconosciuto dalla sentenza che il collaboratore era molto attento ad evitare affermazioni che potessero coinvolgerlo direttamente nei fatti.

e. Con un quinto motivo di ricorso si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento indiziario rappresentato dall'attività di depistaggio realizzata dai funzionari del SID e in particolare (pagine 293 e 294) vi sarebbe mancanza di motivazione laddove viene omessa l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte a disattendere il tema indiziario ad essa devoluto ed afferente alle ragioni dell'attività di depistaggio, nonché contraddittorietà nella parte in cui, pur palesando la responsabilità degli appartenenti al gruppo ordinovista Veneto

nella realizzazione della strage, è stata radicalmente omessa la motivazione in ordine alle ragioni che costrinsero i funzionari del Sid a porre in essere l'attività di depistaggio di cui - per stessa ammissione della Corte - beneficiò il Maggi, leader indiscusso proprio del gruppo ordinovista Veneto.

- f. Contraddittorietà e omissione della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle veline ed in particolare contraddittorietà del punto nel quale la Corte ha ritenuto che dette veline, relative alla fonte informativa Tritone (Maurizio Tramonte), non fossero in alcun modo evocative di fatti connessi alla strage (pagina 282) e dall'altro ha evidenziato come il Tramonte abbia preso le distanze dagli avvenimenti raccontati nelle informative (pagina 239), atteggiamento difensivo che evidenzia, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la stretta connessione fra i fatti narrati da Tritone e la strage di Piazza della Loggia (ove tali veline non fossero evocative di fatti connessi alla strage, la fonte Tritone li avrebbe confermati, onde certificare la propria estraneità al concorso nell'attentato. Per converso, il narrato della fonte teso a disconoscere parte del contenuto delle veline si spiega solo in termini autodifensivi). Vi sarebbe poi omessa motivazione nella parte in cui la Corte non ha esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a non ritenere rilevanti in termini indiziari nei confronti del Maggi le informazioni contenute nella velina del 25 maggio 1974, nonché in quella dell'8 luglio 1974, numero 4873, con riferimento al viaggio del collaboratore del dottor Maggi, avvenuto il 16 giugno 1974 in piazza della Loggia. In conclusione, la sentenza avrebbe valutato in modo atomistico e superficiale i singoli elementi forniti dalle veline, palesando così un vizio motivazionale.

I ricorrenti lamentano, poi, in generale, erronea interpretazione dell'articolo 192, comma due, del codice di procedura penale, laddove la Corte introduce un parametro di "certezza" dell'indizio che non è previsto dalla norma penale e poi disattende la promessa di valutare unitariamente gli elementi indiziari (pagine 46 e 47 della sentenza).

37. Con un secondo ricorso presentato congiuntamente da BONTEMPI PIETRO, TREBESCHI ARNALDO e TREBESCHI GIORGIO, in relazione alla posizione del solo Maggi, si eccepisce:

- a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni di Maurizio Tramonte riguardanti il commento di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato". Secondo i ricorrenti, l'interpretazione fornita dalla Corte, secondo cui il Maggi incitava i suoi seguaci a ripetere un gesto compiuto da terzi ignoti, è illogica, perché presuppone che un mese dopo l'attentato il Maggi ancora non sapesse che due dei suoi più fedeli collaboratori erano concorrenti nella strage ed avevano utilizzato il suo esplosivo, depositato allo Scalinetto. Tanto più che corrisponde alla logica ritenere che Digilio e Soffiati, se veramente avessero partecipato alla strage all'insaputa del loro capo, avrebbero avuto successivamente tutto l'interesse a raccontarglielo, per accreditarsi ai suoi occhi.
- b. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente ai criteri di valutazione della prova indiziaria a carico di Maggi, costituita dalle dichiarazioni di Carlo Digilio in ordine all'episodio del trasporto da parte di Marcello Soffiati della valigetta contenente l'esplosivo; in particolare la divulgazione della notizia dell'episodio a Roberto Raho e Pietro Battiston. Secondo i ricorrenti la Corte avrebbe travisato la prova indiziaria costituita dalla conversazione ambientale Raho-Battiston, distinguendo tra fatto (la prima parte, relativo al viaggio di Soffiati) e congettura (il coinvolgimento di Maggi nell'episodio della valigetta).
- c. Infine, con riferimento alle conclusioni sulla posizione di Carlo Maria Maggi, contenute alle pagine 482 e seguenti della sentenza, si lamenta ancora una volta il travisamento della prova con riferimento alla asserita autonomia di Digilio dal Maggi. In merito alle dichiarazioni rese da Digilio, che non corrisponderebbero all'ipotesi accusatoria del coinvolgimento di Maggi, occorre tenere presente che il collaboratore ha sempre inteso prendere le distanze da tutto ciò che avrebbe potuto indurre un sospetto circa il proprio coinvolgimento nell'attentato; pertanto, se egli avesse fornito il racconto di



una riunione preparatoria della strage credibile e senza stravaganze e successivamente fosse uscita allo scoperto anche solo la provenienza dallo Scalinetto dell'esplosivo, la sua condivisione con Maggi dell'appartenenza al medesimo gruppo, in uno con la contitolarità della gelignite in questione, sarebbero stati elementi più che sufficienti per giustificare un suo pesante coinvolgimento con i soggetti responsabili della strage. Quanto ai contatti tra Maggi e le S.A.M., ancora una volta deve tenersi conto del fatto che Digilio, per allontanare da sé ogni sospetto, abbia evitato di fare riferimenti a Giancarlo Rognoni o al gruppo della Fenice, da esso capitanato, proprio perché troppo vicini a Maggi e quindi anche a lui, che del gruppo di Maggi faceva parte. Sotto tale profilo i ricorrenti evidenziano una contraddizione della sentenza laddove prima valorizza le menzogne di Digilio (in relazione alla descrizione dell'ordigno in termini poco verosimili), al fine di affermarne la responsabilità, e successivamente ritiene, invece, che le menzogne relative alle modalità organizzative della strage indeboliscano la prova logica a carico del Maggi. Quanto alla riunione ristretta di Abano Terme del 25 maggio 1974, il fatto che nell'appunto della fonte Tritone manchi qualsiasi indicazione in ordine a discorsi del Maggi sull'attentato che di lì a pochi giorni doveva essere compiuto (pur essendo tale tema affrontato nelle cene più risalenti di Rovigo e di Colognola ai Colli, di fronte a numerose persone) non significa necessariamente che tale riferimento alla strage sia mancato, quanto piuttosto che la fonte confidenziale abbia preferito ometterlo.



38. Con un terzo ricorso presentato da MONTANTI GIUSEPPE, si eccepisce, in relazione alla posizione di Delfino:

- a. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui viene esclusa la sua penale responsabilità, svalutando la valenza indiziaria dei suoi rapporti con l'estrema destra e delle sue condotte nel corso della prima istruttoria. Secondo il ricorrente la Corte di assise di appello non avrebbe tenuto conto di un articolato quadro di elementi indiziari, tutti riportati alla pagina 2 del ricorso, ed avrebbe fondato le proprie conclusioni su un dato erroneo e

cioè sul fatto che la tesi accusatoria avrebbe come necessario presupposto la estraneità del Buzzi alla strage ed al gruppo eversivo che Delfino avrebbe voluto proteggere. Al contrario, osserva il ricorrente come la tesi accusatoria delle parti civili avesse come ineludibile presupposto proprio il coinvolgimento di Buzzi nella strage. Infine, si lamenta la contraddittorietà della sentenza laddove ritiene che la genesi delle indagini sia da imputare non al capitano Delfino, ma al giudice istruttore Arcai.

- b. Quanto alla posizione di Maggi, vengono riproposti gli stessi motivi di censura già contenuti nel primo ricorso presentato dalle parti civili, che pertanto si richiamano.

39. Con un quarto ricorso presentato congiuntamente da CAMERA DEL LAVORO di BRESCIA e NATALI ELVEZIO , in relazione alle posizioni di Maggi e Tramonte, si eccepisce:

- a. Contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento al ruolo ricoperto da Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte nella preparazione della strage del 28 maggio 1974. I ricorrenti pongono l'evidenza sulla verifica di utilizzo, da parte della Corte, di massime di esperienza seriamente plausibili laddove essa ha ritenuto di escludere valenza di prova ad elementi indiziari che, pur fornendo una ragionevole e plausibile spiegazione di un fatto, non potevano essere utilizzati perché tale spiegazione non sarebbe stata l'unica astrattamente possibile. La Corte - osservano i ricorrenti - ha ritenuto Digilio stabilmente inserito, in qualità di esperto di armi ed esplosivi, nel gruppo di *Ordine Nuovo* di Venezia-Mestre, controllato da Maggi, e lo ha ritenuto un quadro coperto, perché la sua abilità in tema di armi esigeva una condizione di livello protetto, in virtù di quello che stava predisponendo; in tale situazione egli avrebbe tenuto un rapporto privilegiato con il solo Maggi, organizzatore e capo del sodalizio con fini eversivi (pagina 204 della sentenza). Anche la sentenza per la strage di Piazza Fontana (Corte di assise d'appello di Milano) aveva ritenuto il Maggi capo indiscusso di *Ordine Nuovo* del Triveneto; con un ruolo di assoluto rilievo, di capo carismatico e militare per quanto attiene al gruppo di Venezia-Mestre, nonché di supervisore e



di coordinatore degli altri gruppi dell'organizzazione operante nel Nord Italia, in costante contatto con tutti i più importanti componenti dei vari gruppi. Maggi, inoltre, era già stato allora ritenuto uno tra i più accesi teorizzatori e propugnatori della linea stragista. Sulla base di queste osservazioni, i ricorrenti individuano (alla pagina 11 del ricorso) gli elementi indiziari a carico del Maggi, cui si aggiungono gli appunti del maresciallo Felli (le cosiddette veline Tramonte). Ciò premesso, la manifesta illogicità della sentenza viene individuata nel punto in cui la Corte non tiene conto della deposizione di Zotto Maurizio (laddove afferma, riportando una confidenza dell'epoca di Tramonte, che alla cena di Abano Terme Maggi parlò di un "grande botto" come obiettivo), ritenendolo "imboccato" da Tramonte poco prima della sua testimonianza. Tale considerazione sarebbe illogica perché si dovrebbe ritenere che il Tramonte, sempre attento ad evitare ogni affermazione che potesse comportare una sua corresponsabilità, avrebbe invitato lo Zotto a dichiarare falsamente una circostanza che lo poteva "incastrare". I ricorrenti contestano poi l'omessa valutazione dell'indizio relativo al fatto che il Maggi propugnava gli attentati e le stragi come metodo di azione politica; se, come affermato dalla Corte, tale indizio è generico, non ne può conseguire la sua irrilevanza probatoria, ma il giudice deve confrontarlo ed esaminarlo unitamente agli altri indizi, per valutarne la concordanza. Infine, i ricorrenti evidenziano l'inconciliabile contraddizione tra due capisaldi della motivazione e cioè la certezza della responsabilità di Digilio e l'affermazione che al 28 maggio del 1974 il gruppo ordinovista Veneto non era ancora controllato da Maggi. Or bene, tali premesse comportano o che Digilio ha avuto rapporti autonomi con le S.A.M. o i milanesi (e di ciò la sentenza colpevolmente non si cura), ovvero la strage è stata pensata e realizzata al di fuori del controllo di Maggi, ma in tal caso è logicamente inconcepibile che i promotori si siano rivolti a Digilio senza passare attraverso il Maggi. Pertanto, ritengono i ricorrenti, è illogico sia ritenere una piena autonomia di Digilio nella organizzazione della strage, sia prospettare la sua adesione ad un programma criminoso architettato da altri gruppi, senza



che il Maggi ne venisse informato (e desse la sua autorizzazione per l'utilizzo dell'esplosivo conservato presso lo Scalinetto). Tutto ciò, anche alla luce dell'ambientale Raho-Battiston, delle intercettazioni ambientali in casa Maggi ("ci saremmo trovati i carabinieri..."), della conversazione telefonica di Maggi con siciliano del 1984 ("chi ha fatto la spesa a Milano l'ha fatta anche a Brescia"), della telefonata intercorsa nel 1984 con Soffiati.

- b. Contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla posizione di Maurizio Tramonte ed inosservanza della legge penale con riferimento all'articolo 51 del codice penale, in relazione alla ritenuta posizione di infiltrato riconosciutagli in sentenza. La Corte, osservando i ricorrenti, ha riconosciuto a Tramonte la qualifica di "informatore infiltrato", piuttosto che di "estremista di destra traditore", sulla considerazione che il contributo informativo è durato ben cinque anni (dal 1972 al 1977), estrinsecandosi in una cronaca quasi in diretta degli avvenimenti. Osservando i ricorrenti, attraverso una disamina della normativa susseguitasi in materia di "infiltrati", che l'esimente di cui all'articolo 51 del codice penale è operativa solo quando l'attività dell'informatore si esaurisce nell'osservazione e controllo, senza alcuna partecipazione alle fasi operative ed organizzative del reato. Viceversa, nel caso in cui il privato venga contattato in virtù della propria generica frequentazione dell'ambiente criminale e si presti ad attività informativa (confidente), nessuna scriminante è invocabile per le condotte concorsuali. La sentenza, sotto tale profilo, sarebbe viziata da un palese difetto di motivazione, avendo inquadrato il Tramonte come infiltrato senza spendere una parola sulla rispondenza di detta qualificazione ai canoni ermeneutici ripercorsi nel ricorso e senza valutare l'esistenza o meno di un idoneo ordine dell'autorità che valesse a scriminare le singole condotte. Secondo i ricorrenti il Tramonte è inaffidabile, come dimostra la provata inesistenza dei due fatidici funzionari dei servizi segreti di nome *Luigi* e *Alberto*. Inoltre, il Tramonte non racconta al maresciallo Felli nulla di rilevante, con riferimento alle riunioni operative del gruppo ordinovista, al fine di scongiurare la consumazione del tragico evento; basti ricordare che Tramonte ammetterà

l'esistenza della riunione preparatoria di Abano Terme sono alla fine di giugno e cioè quasi un mese dopo la strage. Non vi è, rilevano i ricorrenti, alcun mandato nei confronti del Tramonte almeno fino alla fine del giugno 1974 ed il suo ruolo, lungi dall'essere quello dell'agente infiltrato leale, assume i connotati ben più inquietanti del terrorista di destra che tradisce per denaro e per paura delle conseguenze delle sue azioni. In conclusione, si ricorda che nel dibattimento milanese lo stesso Tramonte aveva affermato di non aver detto tutto al maresciallo Felli per tutelarsi, con ciò ammettendo che il contenuto delle informative raccolte dal SID non esauriva certo la descrizione del suo ruolo e delle sue condotte come partecipante al gruppo terroristico.

40. Con un quinto ricorso presentato congiuntamente da COMUNE di BRESCIA, FORMATO DOMENICO, MILANI MANLIO, RIZZI ANNA MARIA, ROMANI ENZO, TALENTI UGO, ZAMBARDA BERNARDO, ZAMBARDA TERESA PIERINA, in relazione alla posizione di Maggi, si eccepisce:

- a. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli articoli 192, 187, 530 del codice di procedura penale e 285, 81, 110, 575, 577 numero 3 del codice penale, in relazione all'assoluzione dell'imputato Maggi per non aver commesso il fatto.
- b. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- c. Mancanza della motivazione con riferimento al capo della sentenza riguardante la responsabilità dell'imputato Maggi ed al punto (pagine 293 e 294) nel quale viene omessa l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d'assise d'appello a disattendere il tema indiziario ad essa devoluto ed afferente alle ragioni dell'attività di depistaggio realizzata dal SID e dal capitano Delfino.

Una volta enumerati i difetti della sentenza ai sensi dell'art. 606 del codice di procedura penale, il ricorso sviluppa i motivi non con riferimento al singolo vizio lamentato, ma per argomento. Innanzitutto ci si lamenta del fatto che in nessun passo della sentenza è dato rinvenire un cenno ai requisiti previsti dal legislatore per la valutazione degli indizi (gravità, precisione,

concordanza); successivamente, vengono indicati (alla pagina sette) una serie di indizi a carico di Maggi e, poi, si indicano in modo specifico i capitoli della sentenza oggetto di impugnazione: capitolo 4 (riscontri alle dichiarazioni di Digilio riguardanti le cene di Rovigo e Colognola ai Colli, pagina 179 s.s.); capitolo 7 (verifica dei riscontri alle dichiarazioni di Digilio: trasporto della valigetta contenente l'esplosivo da parte di Soffiati e divulgazione della notizia dell'episodio da parte di Digilio a Raho e Battiston, pag. 399 ss.); capitolo 5 (le dichiarazioni di Tramonte, pag. 179 ss.); capitolo 6 (verifica della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di Tramonte riguardanti la riunione di Abano del 25 maggio 1974, pag. 257 ss.); capitolo 7 (verifica della rilevanza probatoria dell'affermazione di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato" e rapporti tra Maggi e Melioli, pag. 295 ss.).

Con riferimento al primo punto (riscontri alle dichiarazioni di Digilio riguardanti le cene di Rovigo e Colognola ai Colli), si censura il comportamento della Corte che, nonostante avesse promesso una valutazione sistematica, poi di fatto si ferma di fronte ad una ritenuta mancanza di efficacia dimostrativa dei singoli indizi.

Sul secondo aspetto (trasporto della valigetta contenente l'esplosivo da parte di Soffiati e divulgazione della notizia dell'episodio da parte di Digilio a Raho e Battiston), si censura la sentenza laddove ritiene che i richiami alla persona del "dottore" (identificabile senza ombra di dubbio in Maggi) siano frutto di supposizioni di Raho e Battiston e come tali siano inidonei ad integrare un riscontro individualizzato alle dichiarazioni di Digilio. Si enumerano poi ulteriori indizi (il timore espresso da Maggi di un proprio coinvolgimento nelle conversazioni ambientali con la moglie; la decisione di Maggi di incontrare Digilio; la conversazione telefonica del 1984 con Siciliano, ove Maggi afferma "coloro che hanno fatto la spesa a Milano, l'hanno fatta anche a Brescia") che la Corte avrebbe indebitamente svalutato, pretermettendo il dato saliente del rapporto gerarchico di assoluta sovraordinazione di Maggi in seno al gruppo eversivo.

Quanto al terzo aspetto (le dichiarazioni di Tramonte), si lamenta la mancata valutazione di materiale processuale importante ai fini dell'accusa e la mancata parziale travisante verifica della rilevanza probatoria delle dichiarazioni fornite dai collaboranti.



Sulle dichiarazioni di Tramonte, riguardanti la riunione di Abano del 25 maggio 1974, si censura la ritenuta genericità dell'indizio - che dimostrerebbe esclusivamente la propensione dell'imputato per il metodo stragista, senza collegare tale soggetto con l'ideazione della strage di Brescia - e la mancanza di una valutazione sistematica dello stesso alla luce degli altri indizi emersi nel processo.

Infine, con riferimento alla frase di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato", si osserva che l'indizio non è generico, come ritenuto dalla Corte, ma corroborato da una serie di indizi precisi sull'attività eversiva in corso di organizzazione da parte del Maggi; gli accertati rapporti con Melioli, poi, non sarebbero stati adeguatamente valorizzati, così come altri elementi a conferma della operatività della cellula veneziano-mestrina (tra cui la disponibilità di armi ed esplosivi e la sua capacità operativa, le numerose riunioni che hanno preceduto l'attentato di Brescia, la strategia eversiva perseguita da Maggi ed il suo ruolo apicale all'interno della destra radicale, la programmazione di un grave attentato nel nord Italia per la primavera del 1974). Il ricorso addebita alla Corte d'appello la violazione dell'articolo 192, comma 2, del codice di procedura penale perché rinuncia ad esaminare congiuntamente tutti i dati indiziari, omettendo la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento, in generale, alla pronuncia assolutoria di Maggi, il ricorso evidenzia la contraddittorietà della motivazione laddove utilizza nei confronti di Digilio e Soffiati, ritenendolo quale prova logica a loro carico, lo stesso elemento che utilizza poi nei confronti di Maggi per escluderne la responsabilità, e cioè la sua superiorità gerarchica; ci si lamenta, inoltre, che la Corte abbia ritenuto - in relazione alla posizione di Maggi - una coincidenza il viaggio di Digilio e Soffiati con la valigetta il giorno prima dell'evento, perché, se così fosse, anche questi ultimi avrebbero dovuto andare esenti da responsabilità (mentre invece sono stati ritenuti corresponsabili della strage).

Da ultimo, il ricorso si occupa dell'indizio rappresentato dalla mancata comunicazione all'autorità giudiziaria, da parte del SID e del capitano Delfino, dell'attività informativa e di indagine svolta, sottolineando come tale condotta costituisca un indizio a carico del

Maggi, di cui i militari conoscevano il ruolo di capo dell'organizzazione terroristica e a beneficio del quale deve intendersi effettuata l'attività di depistaggio.

41. Con una memoria depositata in cancelleria il 19 giugno 2013, il difensore di Delfo Zorzi eccepisce la grave divaricazione fra accusa pubblica e privata, evidenziando come i parenti delle vittime non abbiano proposto ricorso contro la sentenza di assoluzione, mentre la Procura generale di Brescia, nonostante l'evidenza delle prove di innocenza, con un ricorso in gran parte inammissibile continui a sostenere un coinvolgimento dello Zorzi nella strage contro ogni evidenza. La difesa insiste per la inammissibilità del ricorso del pubblico ministero in quanto, a fronte di una sentenza adeguatamente motivata, ripropone in fatto la propria diversa e gradita verità, mediante una interpretazione sconfessata da una doppia conforme. La memoria passa poi all'esame dei singoli motivi di ricorso del pubblico ministero: sul motivo 1.1, osserva che la Corte d'assise d'appello nel recepire il giudizio espresso da altre corti circa l'attendibilità intrinseca oggettiva di Carlo Digilio ha inteso ricavarne un indice del suo comportamento, che è risultato connotato da una certa ripetitività (che è elemento certamente valorizzabile per ritenere compromesso, seppur parzialmente, il giudizio espresso in punto di credibilità soggettiva dalla Corte bresciana). In sostanza, la Corte di assise di appello di Brescia valorizza un dato oggettivo, quello relativo al giudizio di inattendibilità espresso da altre corti. Sui motivi 1.2 e 1.3, l'esistenza di una doppia pronuncia conforme non lascia spazio al vizio di travisamento della prova ed in ogni caso il P.G. ripropone una propria valutazione ed interpretazioni dei fatti, nella prospettiva di una inammissibile diversa ricostruzione degli stessi. Quanto all'episodio Emireni, osserva che ben sei corti, due delle quali di legittimità, hanno valutato l'attendibilità del Digilio gravemente compromessa. Analogo discorso per quanto riguarda le pressioni dei Ros, le modalità dei colloqui investigativi (non sempre documentati), la sudditanza psicologica del collaboratore, la cosiddetta circuitazione delle notizie (di cui vengono riportati numerosi esempi), l'odio che Digilio manifesta nei confronti dello Zorzi.

Sul motivo 1.4, che tratta il tema della precisione, immediatezza, completezza, coerenza e costanza del narrato di Carlo Digilio, vi sarebbe una continua e reiterata invasione nella ricostruzione dei fatti, che rende il ricorso inammissibile, a fronte di una sentenza correttamente motivata; quanto alle cene di Colognola ai Colli e di Rovigo, le

considerazioni del P.G. si scontrano non solo con la motivazione della sentenza impugnata, ma altresì con le regole logiche che vogliono la compartimentazione dei vari settori della destra e dell'esercito.

Quanto al motivo 1.5, relativo all'attendibilità oggettiva estrinseca di Carlo Digilio, se ne deduce l'inammissibilità perché pretende di operare una ricostruzione probatoria diversa da quella della sentenza. Anche il motivo 2.2, relativo alle dichiarazioni di Maurizio Tramonte, sarebbe inammissibile perché la doppia conforme non consente di dedurre il vizio di travisamento della prova.

Il motivo 2.3, relativo alla riunione di Abano, ove il Maggi avrebbe pronunciato la frase "quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato", è inammissibile perché, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, in realtà richiede un nuovo vaglio di elementi probatori già ampiamente valutati nei 2 gradi di merito.

Il motivo n. 3, incentrato proprio sulla posizione di Delfo Zorzi, sarebbe inammissibile poiché la critica si svolge tutta in punto di fatto, leggendo le testimonianze in senso divergente rispetto alla Corte ed i dati documentali secondo una lettura più gradita all'accusa, lamentando la mancata presa in considerazione di alcuni elementi; su quest'ultimo aspetto, la difesa di Zorzi ricorda che il giudice non ha alcun obbligo di prendere in considerazione ogni elemento, ma solo quelli che rivestono carattere rilevante rispetto al tessuto argomentativo complessivo e quelli la cui mancata presa in considerazione possa provocare uno iato non colmabile con gli elementi considerati. La difesa, poi, mette in evidenza una scansione cronologica delle attività dell'imputato dal 1972 al 1977, dalle quali si evincerebbe la impossibilità di attribuirgli un'attività politica operativa in quegli anni nel gruppo di Mestre. Nel proprio esame il P.G., secondo la difesa, svolge censure di puro fatto, esaminando in modo frammentario le prove, con il risultato di una ricostruzione parziale e di parte, anche con riferimento alle dichiarazioni provenienti dal Tramonte, nelle quali non si fa mai il nome di Zorzi.

In ordine alla convergenza tra le dichiarazioni di Digilio, gli appunti di Tramonte e l'intercettazione ambientale tra Raho e Battiston, la difesa di Zorzi evidenzia trattarsi ancora di un motivo in fatto nel quale, partendo da un'apodittica affermazione di merito in ordine alla ricollegabilità della riunione del 25 maggio 1974 a casa di Romani alla strage di Piazza della Loggia, si afferma, altrettanto apoditticamente, che ovunque si parli di "mestrini", lì si parla di Delfo Zorzi.



Anche il motivo relativo allo spostamento dell'esplosivo (motivo 3.5) sarebbe tutto orientato ad una rivalutazione del fatto, preclusa al giudice di legittimità; il Procuratore Generale, poi, accetterebbe contraddittoriamente la ricostruzione operata dalla Corte per Maggi, criticando invece quella relativa allo Zorzi (che si fonda sullo stesso presupposto).

Il motivo di ricorso n. 3.6, riferito alla valutazione della confessione di Carlo Digilio, non coglie nel segno perché il Digilio non avrebbe mai confessato alcunché, se non per errore; quanto al lamentato travisamento della prova, per erronea citazione del verbale del 7 febbraio 2001 (invece di quello del maggio 2002), trattasi di errore ininfluenza.

Il motivo n. 3.7 è, secondo la difesa di Zorzi, inammissibile in quanto di puro fatto, con riferimento alle osservazioni svolte dal P.G. in ordine ad una presunta convergenza tra le dichiarazioni di Digilio, gli appunti di Tramonte e l'intercettazione ambientale Raho – Battiston.

Infine, in ordine ai motivi 4.6 e 5, la difesa dell'imputato osserva come gli indizi debbano essere esaminati prima singolarmente e poi con una valutazione globale degli stessi, per verificare se l'ambiguità di ciascuno, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria. Secondo il difensore, la Corte di assise di appello non ha effettuato una valutazione unitaria dei singoli indizi in quanto la concreta verifica di ognuno di essi ha fatto emergere la loro fallacia, che avrebbe rischiato di far apparire veritiero un dato finale costituito dalla somma di plurimi dati fallaci.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il fatto storico in estrema sintesi: la mattina del 28 maggio 1974, poco dopo le ore 10, a Brescia, in Piazza della Loggia, durante una manifestazione organizzata dal comitato permanente antifascista e dalle segreterie provinciali del sindacato unitario Cgil, Cisl e Uil, un ordigno, collocato in un cestino dei rifiuti posto sotto i portici nel lato est della piazza, esplode provocando la morte di otto uomini e donne ed il ferimento di un centinaio di persone.

2. Questo processo ha ad oggetto quei fatti di sangue, nel tentativo di individuare e punire i responsabili della strage.

3. Come si è detto nella parte in fatto, il processo di primo grado si conclude con l'assoluzione di tutti gli imputati e la declaratoria di prescrizione per il più lieve reato addebitato al Tramonte (capo C). La sentenza di appello conferma l'epilogo assolutorio.

4. Prima di procedere all'esame delle singole posizioni, con riferimento ai motivi di ricorso proposti dalle parti, è necessario fare alcune premesse: innanzitutto si deve valutare il rapporto che corre tra la sentenza di primo grado e quella di appello; ciò in considerazione del fatto che è stato più volte dedotto il travisamento della prova, in merito al quale le difese degli imputati hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte sull'inammissibilità in caso di doppia conforme (si vedano, tra le molte, sez. II, 28 maggio 2008, n. 25883: "... il vizio di travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del *devolutum* non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice"; sez. 4, n. 20395 del 10 febbraio 2009: "In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una «doppia pronuncia conforme» e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado"). A tal proposito si deve osservare come le due sentenze di merito non siano sovrapponibili, se non parzialmente. La conformità dei due gradi di giudizio, infatti (quantomeno ai fini del dedotto travisamento), non va valutata unicamente con riferimento al dispositivo, ma, anzi, in relazione alla ricostruzione dei fatti operata nella parte motiva; tale distinzione non è meramente formale, atteso che lo stesso esito può essere il risultato di valutazioni probatorie differenti. Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte d'assise d'appello è addivenuta alla conferma delle statuizioni prese in primo grado



attraverso una ricostruzione dei fatti parzialmente difforme. Si pensi, ad esempio, alla circostanza determinante relativa alla individuazione dell'esplosivo utilizzato nell'attentato ed alla responsabilità nel trasporto dello stesso da Venezia a Milano. La questione sarà approfondita più avanti. Non sussiste, comunque, il prospettato limite di ammissibilità con riferimento al dedotto vizio di travisamento delle prove, anche se la questione non assume rilevanza determinante, posto che il giudizio, più che essere affetto da un erronea percezione delle prove, risulta, come si vedrà in seguito, viziato nelle modalità della loro valutazione.

5. In secondo luogo, sempre in linea generale, occorre osservare che il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso dei processi relativi alla strage di piazza della Loggia è senza dubbio a carattere indiziario, poiché mancano fonti che riferiscano o riproducano direttamente la programmazione e realizzazione dell'azione delittuosa. Ne consegue che, ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti "alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza" (Sez. Un. Civ. 13.11.1996, n.9961).

6. In tema di processo indiziario il giudice di merito deve compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677), onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati "in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale" (Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

7. Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con

l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili: se, cioè, le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è, dunque, il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. L'art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen., infatti, preclude al giudice la rivalutazione delle prove, ma non gli impedisce invece di verificare se i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili" (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879).

8. Ciò premesso in linea generale, si passerà ora all'esame dei ricorsi.

Tramonte

9. Con riferimento alla posizione di Maurizio Tramonte, colgono nel segno le censure di vizio della motivazione, più che quelle relative alla violazione di legge; ed invero la Corte compie un vero e proprio salto logico laddove afferma che il Tramonte è da considerare un collaboratore di giustizia, non punibile, omettendo di fornire adeguata motivazione a supporto dell'assunto. La questione viene liquidata in poche righe alla pagina 337 della sentenza, laddove il Giudice di secondo grado afferma che la qualifica di informatore infiltrato si deduce plausibilmente dalla peculiarità cronologica del contributo fornito da Tramonte nell'arco di cinque anni (dal 1972 al 1977), estrinsecatosi in una cronaca quasi in diretta degli avvenimenti. Tutto qui. Nessuna spiegazione sul perché Tramonte debba essere considerato un infiltrato non punibile e non invece un semplice informatore o confidente. La questione ha una rilevanza fondamentale perché, una volta assunta tale qualifica scriminante, la Corte omette di valutare se la condotta di Maurizio Tramonte possa configurare quel concorso nel reato che gli viene addebitato nel capo di imputazione.

10. E non si tratta di una valutazione formalistica, atteso che dagli atti sembra emergere un ruolo dell'imputato collaborativo solo apparentemente; Maurizio Tramonte non racconta tutto quello che sa e soprattutto non fornisce alcun elemento utile per scongiurare la

perpetrazione dell'attentato stragistico. Egli, per sua stessa ammissione, omette nei suoi racconti nomi e fatti sia per evitare di autoaccusarsi, sia per proteggere alcuni soggetti, ovvero proteggere se stesso dalle possibili reazioni di soggetti potenti e pericolosi. L'impressione è che Tramonte scelga di collaborare con gli inquirenti al fine di precostituirsì una possibile protezione, senza incidere in modo rilevante sull'attività della destra eversiva. Non sfugge ad un attento lettore della sentenza che prima dell'attentato nessuna informazione di rilievo viene fornita dall'imputato, il quale si limita a generiche affermazioni circa l'attività di riorganizzazione della destra veneta dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, citando soggetti che già facevano parte del precedente movimento o vi orbitavano attorno; notizie verosimilmente già presenti nel patrimonio conoscitivo dei Servizi e delle forze di Polizia che in quegli anni seguivano con attenzione l'evolversi del fenomeno eversivo (ed in ogni caso così generiche da non permettere alcun intervento preventivo). Persino l'unica notizia in qualche modo ricollegabile alla progettazione della strage, pur essendo riferibile a fatti del 25 maggio 1974 (tre giorni prima dell'esplosione) viene divulgata da Tramonte al maresciallo Felli solo dopo l'attentato (l'appunto è del 6 luglio 1974, anche se Tramonte sosterrà di aver riferito tali circostanze prima della strage; cfr. pag. 192 e 207 della sentenza); in ogni caso, si tratta di una notizia priva di elementi veramente determinanti, limitandosi il Tramonte a dare atto (con riferimento al periodo antecedente all'episodio di piazza della Loggia) della riunione di Abano Terme, della presenza ivi di Maggi e Romani e dei progetti di riorganizzazione della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo (pagine 192-194 della sentenza). Dunque, semplici indicazioni programmatiche sulla struttura e sulle modalità operative della nuova organizzazione estremista di destra, che nulla dicono in ordine alla organizzazione della strage per cui è giudizio e che, nemmeno a strage avvenuta, consentono di individuare precise responsabilità. Anche la narrazione di episodi successivi alla strage è così attentamente dosata tra frasi sibilline ed evidenti reticenze da non consentire di attribuire con certezza ad alcuno la responsabilità della stessa; si può ben dire che se il processo non avesse consentito l'acquisizione di altri indizi e soprattutto delle dichiarazioni di Digilio, ben difficilmente la collaborazione prestata da Tramonte sarebbe stata di una concreta utilità per il processo.

11. Quale, dunque, il contributo determinante di questo presunto infiltrato? Il quadro che emerge dalla sentenza impugnata è di

un soggetto reticente, che rende dichiarazioni generiche che poi egli stesso smentisce, per poi integrarle con ulteriori particolari e nuovamente smentirle. Un soggetto così intraneo alla destra eversiva da partecipare in prima persona ad operazioni delicate e compromettenti, quali il ritiro di casse di esplosivo o di armi e soprattutto la partecipazione alla cena di Abano Terme ove, per sua stessa ammissione, il Maggi mise a punto gli ultimi dettagli relativi alla strage. Affermazioni che il Tramonte in un secondo momento ebbe a ritrattare e che la Corte d'appello ha ritenuto pertanto di non poter utilizzare per la decisione, in quanto non attendibili, ma sulla base di un ragionamento di cui giustamente il pubblico ministero e le parti civili hanno sottolineato la illogicità; perché, se le dichiarazioni relative alla cena di Abano Terme sono false, il Tramonte ha inventato una storia per lui compromettente? Falso per falso, non gli sarebbe convenuto inventare una storia che non lo vedesse coinvolto?

12. La sentenza impugnata afferma che le dichiarazioni apparentemente compromettenti rese dal Tramonte, in realtà non lo sono affatto, poiché raccontano una presenza del medesimo a fatti e incontri con gli ordinovisti in qualità di infiltrato dei servizi; ma, a prescindere dal fatto che si torna al difetto di motivazione sulla qualità di infiltrato, tale motivazione si scontra con la accertata e ormai pacifica inesistenza del fantomatico funzionario dei servizi Alberto. La Corte dice, ancora, che non sarebbe corretto espungere dal racconto di Tramonte la figura di Alberto, sul presupposto della sua inesistenza, dal momento che il dichiarante in tanto ha reso quelle propalazioni in quanto protetto dalla predetta figura. Ma è proprio questo passaggio che ci mostra l'evidente illogicità del ragionamento, che ha, invero, invertito i termini della questione. E' logico ritenere, al contrario, che il Tramonte, dovendo rendere dichiarazioni che lo avrebbero reso perseguibile penalmente per quei gravi fatti di sangue (e non potendo raccontare troppe falsità, avendo appreso che altri soggetti avevano iniziato a collaborare con gli inquirenti), abbia introdotto falsamente la figura di Alberto allo scopo di proteggersi dalle accuse che inevitabilmente gli sarebbero cadute addosso; un piano assai ben architettato, se si considera che esso ha resistito a ben due gradi di giudizio. E ciò nonostante, l'introduzione di un falso funzionario dei servizi segreti era un'operazione ad alto rischio, dal momento che l'autorità giudiziaria avrebbe chiesto conto di tale soggetto, della sua identità, della sua funzione; con il rischio che prima o poi venisse scoperto l'inganno. Ed in effetti così è avvenuto; il Tramonte,



persistendo pervicacemente nella sua artificiosa costruzione, aveva indicato nel Dott. Lelio di Stasio l'alias del fantomatico Alberto, ma tale calunniosa indicazione è durata poco ed è stata inevitabilmente scoperta. Allora, se tale esito era prevedibile, perché fornire una ricostruzione dei fatti falsa e tuttavia autoaccusatoria e poi introdurre un pericoloso artificio in funzione difensiva, quando se i fatti si erano svolti diversamente, essi potevano essere narrati nella loro realtà oggettiva senza problemi di coinvolgimento personale per il Tramonte (o, quanto meno, rappresentati in una altrettanto falsa versione, ma priva di elementi a carico del propalante, senza il bisogno di inserire ulteriori falsità che potevano essere - come di fatto avvenne - successivamente scoperte)? Questi sono i profili di illogicità manifesta della sentenza di appello, che è caduta in un ipergarantismo distorsivo della logica e del senso comune. In più occasioni - si vedrà in seguito - la sentenza impugnata, invece di operare un'interpretazione logica di una condotta, va alla ricerca di un significato astrattamente possibile, anche se privo di logicità, al fine di sbriciolare il significato probatorio dell'elemento indiziario; di ciò sembra avvedersi la stessa Corte (senza tuttavia trarne le logiche conseguenze), laddove afferma che è possibile (non probabile) che la falsa figura di Alberto sia stata aggiunta dall'imputato a dichiarazioni menzognere dei fatti, ma non spiega, però, perché sarebbe logico assumere tale conclusione. Ma, come si dirà fra breve anche per la posizione di Maggi, procedendo in tal guisa qualunque indizio (e persino una prova piena) può essere distrutto, essendo sempre rinvenibile un'interpretazione, per quanto illogica, astrattamente possibile. Tuttavia, il processo è il campo della logica e dell'esperienza, in cui le deduzioni non seguono gli astratti binari della mera possibilità teorica, ma vanno guidati dalle massime di esperienza e dalla logicità dei ragionamenti. Ciò non toglie, naturalmente, che anche una interpretazione meno verosimile possa essere quella giusta, ma in tal caso è necessario che gli ulteriori elementi indiziari confermino tale versione e non siano invece rafforzativi, come nel caso di specie, della deduzione più logica e coerente.

13. Si deve tener conto, poi, del fatto che Tramonte esprime un forte rammarico per essere andato alla cena di Abano Terme (e fin da subito cercò di nascondere tale sua partecipazione); il sostituto Procuratore generale di udienza ha ricordato la frase "*non fossi mai andato a quella riunione*", osservando come sia del tutto incongruo per

un informatore dispiacersi di essere stato presente ad un fatto di rilevanza fondamentale nella programmazione del reato.

14. Il dato istruttorio ricordato dal Procuratore generale è tutt'altro che secondario ed assume, anzi, una duplice valenza: con riferimento alla posizione di Maggi, di cui si dirà a breve, sta a significare che in quella cena si parlò di cose molto delicate e non solo della riorganizzazione del disciolto *Ordine Nuovo*. Con riferimento a Tramonte, quella frase si pone in netta contraddizione con l'asserito ruolo di informatore o, quantomeno, avvalorare la tesi che Tramonte fosse un informatore "di comodo", nel senso che era sua intenzione limitare l'apporto collaborativo a circostanze di rilievo secondario, mentre la partecipazione a quella cena lo mise al corrente di fatti determinanti per l'accertamento e, forse, addirittura per la prevenzione del reato. Coglie nel segno, dunque, il Procuratore generale, laddove afferma che se Tramonte fosse stato un vero e sincero informatore, avrebbe dovuto essere contento di aver partecipato quella cena, per la rilevanza del suo apporto collaborativo, che non poteva che accreditarne il ruolo davanti agli inquirenti. Viceversa, il rammarico di Tramonte non può che significare alternativamente due cose: o egli non era un informatore, o era un informatore infedele.

15. Con riferimento alla posizione di Tramonte, resta da fare un'ultima considerazione sull'alibi, perché anche sotto tale profilo emergono illogicità manifeste della motivazione; nel corso del giudizio era emersa una compatibilità tra il volto dell'imputato e l'immagine di un giovane fotografato, la mattina della strage, in piazza della Loggia. Per escludere un suo coinvolgimento, Tramonte aveva affermato di aver trascorso quella mattina al lavoro presso la ditta Acrilgraph di Limena.

16. Sulla contestazione del Pubblico ministero - il quale evidenziava che il Tramonte era stato assunto solo il 4 giugno del 1974, che il 15 maggio risultava ancora iscritto all'ufficio di collocamento di Lozzo Atesino e che la segretaria dell'impresa aveva escluso che i dipendenti venissero assunti dopo un periodo di prova - la Corte ha ritenuto che non si potesse escludere con assoluta certezza che il Tramonte avesse lavorato in nero presso la Acrilgraph, tanto più che egli aveva prodotto nel corso di un interrogatorio uno stato di famiglia per assegni familiari risalente al 6 maggio 1974. Or bene, le conclusioni della Corte sono assolutamente illogiche ed apodittiche; se il Tramonte avesse lavorato in nero presso la ditta, è evidente che almeno i colleghi di

lavoro ed il suo superiore ne sarebbero stati al corrente, mentre risulta che nessun testimone sia stato in grado di confermare tale circostanza e che le indagini di polizia giudiziaria avevano accertato come l'imputato non fosse stato presente presso l'azienda per tutto il mese di maggio 1974 (cfr. pag. 338). Siamo, dunque, di fronte ad una mera congettura che, come si è già detto in precedenza, non può trovare ingresso nel processo penale. Il riferimento allo "stato di famiglia per assegni familiari", utilizzato dalla Corte per accreditare la versione possibilistica del lavoro in nero, in realtà non fa che confermare l'ipotesi opposta; innanzitutto, non è stato spiegato in cosa consista questo documento. Lo stato di famiglia è un certificato che viene rilasciato dal Comune e che attesta la composizione del nucleo familiare, per cui nulla può dire in ordine alla situazione lavorativa del capofamiglia. Ben diversa rilevanza avrebbe avuto un documento da cui fosse risultato che il Tramonte aveva percepito in quel periodo gli assegni familiari; ma, a ben vedere, tale documento non poteva esistere per il semplice motivo che un soggetto che lavora in nero non può percepire un beneficio che lo Stato ricollega ad una sua formale assunzione. A meno che non si trattasse di assegni familiari collegati allo stato di indigenza, indipendenti dallo svolgimento di attività lavorativa, ma in questo caso nulla avrebbero potuto provare tali assegni. In conclusione, o si trattava di assegni ricollegabili alla condizione lavorativa, ed allora non potevano essere concessi a soggetto che lavorava in nero, oppure si trattava di assegni di carattere sociale, scollegati dall'attività lavorativa, ed allora il dato non prova assolutamente nulla. È evidente, dunque, come ancora una volta la Corte abbia ingiustamente sgretolato il valore probatorio di un indizio, per di più attraverso una motivazione del tutto illogica.

17. Anche il riferimento al capo di imputazione è del tutto fuorviante; la Corte afferma che i motivi di impugnazione del pm sull'alibi non sarebbero conferenti, atteso che la condotta delittuosa ipotizzata a carico del Tramonte non lo colloca come presente in piazza della Loggia la mattina dell'attentato, né comunque attivo nella fase esecutiva della strage, ma quale soggetto che avrebbe partecipato alle precedenti riunioni finalizzate all'organizzazione dell'attentato (cfr. pag. 338). Trattasi di considerazioni, queste sì, inconferenti; il capo di imputazione non colloca il Tramonte in piazza della Loggia la mattina della strage, per il semplice fatto che il capo d'accusa non può contenere tutte le circostanze di fatto relative alla condotta tenuta dall'imputato, in particolar modo in un episodio così complesso come quello in esame. In

ogni caso, il capo di imputazione non afferma nemmeno il contrario e cioè non esclude che il Tramonte possa avere avuto un ruolo esecutivo anche il giorno della strage. La sua presenza in piazza della Loggia il 28 maggio del '74, poco dopo lo scoppio della bomba, è certamente un elemento di grande rilievo, sia al fine di stabilire con precisione il ruolo di Tramonte nella vicenda, sia ai fini di valutazione di attendibilità delle dichiarazioni relative alla organizzazione ed esecuzione della strage. In ogni caso, si tratterebbe di elemento determinante al fine di avvalorare quanto già ritenuto da questa Corte, e cioè che il Tramonte al maresciallo Felli non raccontava tutto ciò che sapeva o che aveva fatto; la sua eventuale presenza in piazza della Loggia la mattina della strage non potrebbe certo liquidarsi come una mera coincidenza.

18. In conclusione, la sentenza deve essere annullata con riferimento alla posizione di Maurizio Tramonte in quanto viziata da una omessa motivazione sulla sua qualifica di infiltrato e da illogicità manifeste con riferimento sia all'entità ed alla natura del suo contributo collaborativo, sia alla valutazione delle sue dichiarazioni.

19. Il giudice di rinvio dovrà preliminarmente valutare, fornendone adeguata e specifica motivazione, se il Tramonte possa essere qualificato come infiltrato non punibile; nel fare ciò, la Corte d'assise d'appello dovrà tener conto del fatto che la figura dell'agente infiltrato è stata disciplinata in via generale (unificando le disposizioni previste, a partire dal 1990, in materie specifiche: stupefacenti, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione, pedo pornografia, terrorismo internazionale,...) solo con la legge n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato) e poi con la legislazione nazionale di contrasto alla mafia (legge 13 agosto 2010, n. 136). Prima di tale data non vi era disciplina normativa sull'infiltrato e la giurisprudenza era, giustamente, restia a riconoscere efficacia scriminante alla condotta di colui che, non limitandosi al ruolo di osservatore passivo, compiva condotte agevolative o di provocazione al reato. Ciò in particolar modo per quanto riguardava la collaborazione dei soggetti privati, estranei agli organismi di polizia giudiziaria, e soprattutto in assenza di formali autorizzazioni e di rigida regolamentazione dei limiti di operatività.

20. Il Giudice di rinvio, dunque, dovrà approfondire, anche alla luce della collaborazione effettivamente prestata dal Tramonte (la cui palese reticenza è già stata evidenziata), il ruolo dell'imputato e valutare la

sua condotta nella preparazione dell'attentato e nella partecipazione alle varie riunioni organizzative, al fine di stabilire se egli sia da ritenere un infiltrato non punibile ovvero un concorrente nell'azione delittuosa. A tal fine si terrà conto del principio di diritto secondo cui il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adoperi in maniera da impedire il reato o farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici. Quando, invece, l'agente svolge una concreta attività che ha determinante efficacia causale oppure quando egli tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione e/o repressione dei reati, così agevolando l'attività degli esecutori materiali ed impedendone la individuazione, la sua condotta non può essere discriminata ed egli è senz'altro punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato (v. Sez. 6, n. 1119 del 06/07/1990, Rv. 186283; Sez. 6, n. 2890 del 29/09/1987, Rv. 177785; Sez. 2, n. 6693 del 13/02/1985, Scattolin, Rv. 170011; Sez. 2, n. 10849 del 09/06/1975, Vicari, Rv. 131216).

Maggi

21. Anche nei confronti di Maggi colgono nel segno le censure svolte dai ricorrenti; prima di tutto in ordine alla contraddittorietà della motivazione, ma si richiameranno più avanti anche passaggi viziati da manifeste illogicità e, complessivamente, si può riscontrare altresì un'erronea applicazione di regole processuali. Andiamo con ordine. La sentenza impugnata si caratterizza in via generale, è giusto riconoscerlo, per un apparato argomentativo corposo e approfondito e in molti punti assolutamente esente da censure di legittimità. Lo prova la conferma dell'assoluzione per Delfino e Zorzi.

22. Vi è, invece, un vizio di fondo per quanto riguarda la posizione di Maggi; la Corte d'assise di appello esordisce con una questione in diritto (cfr. pagg. 45 ss.), riscontrando una valutazione frammentaria degli indizi da parte del Giudice di primo grado e promettendo di emendare il predetto errore.

23. La Corte bresciana, però, cade in contraddizione logica perché dopo aver affermato nelle sue premesse che la valutazione degli indizi deve essere condotta in modo sistematico e non mediante parcellizzazione degli stessi, incorre, poi, nell'errore che si era proposta

di evitare. Un errore che incide sulla tenuta logica della motivazione, ma che trova il suo fondamento prima di tutto in un'erronea applicazione della legge processuale. Un vizio ricorrente nel processo per la strage di piazza della Loggia, se si pensa che anche nel procedimento cautelare avente ad oggetto la misura irrogata nei confronti di Maurizio Tramonte, di Delfo Zorzi e di Carlo Maria Maggi, la Corte di cassazione ebbe ad osservare che "...il provvedimento denunciato, in un'esasperata opera di segmentazione del quadro complessivo, mostra di rifuggire dalle regole di coerenza e completezza che devono designare una corretta motivazione perché questa non degradi nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e, c.p.p.. Si allude, più in particolare, all'esame asistemático degli ulteriori elementi indiziari, pur minuziosamente analizzati dal giudice a quo, ma in un contesto avulso dal complessivo assetto sottoposto a verifica" (Sez. 6, Sentenza n. 34534 del 2001).

24. In materia di procedimento indiziario, occorre ricordare, usando le parole delle Sezioni unite, che "l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica

che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del Giudice" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

25. Ciò premesso, rileva questo collegio come la decisione impugnata sia caratterizzata, con riferimento alla posizione di Maggi, da una valutazione parcellizzata ed atomistica degli indizi, presi in considerazione uno ad uno e scartati nella loro potenzialità dimostrativa, senza una più ampia e completa valutazione, da operarsi ad ampio raggio, cosicché la parcellizzazione dei singoli elementi ne ha vulnerato la valenza e lo spessore, poiché ne è seguito inevitabilmente un vaglio disarticolato dal loro collegamento e dalla necessaria sintesi, trascurando la valorizzazione che le tessere del mosaico indiziario assumono nella valutazione sinergica. L'esame unitario mancato ha impedito che le lacune che fatalmente ciascun indizio porta con sé fossero colmate con il superamento del limite della capacità di dimostrare di per sé l'esistenza del fatto ignoto (queste parole, che si attagliano perfettamente al caso in esame, sono prese da Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677).

26. La Corte di assise di appello, infatti, ogni volta che si è trovata a valutare un indizio di colpevolezza a carico degli imputati, si è soffermata sulla potenziale esistenza di diversi significati, così distruggendo proprio il valore probatorio che il nostro sistema giudiziario attribuisce alla valutazione complessiva di tali mezzi di prova.

27. Non ha senso, pertanto, affermare che un indizio non è in grado di provare un fatto (antecedente o conseguente a quello che rappresenta in via diretta) perché difetta della certezza in ordine a tale fatto deducendo, giacché la caratteristica dell'indizio è proprio quella di una certa ambiguità in relazione alla circostanza che si vuole provare (cfr. Sez. 1, n. 10727 del 29/05/1987, Senapa, Rv. 176834: "l'indizio designa un fatto noto da cui si parte per argomentare l'esistenza di un altro fatto ignoto. Esso, a differenza della prova, è da solo insufficiente a determinare il contenuto della decisione finale perché costituisce un argomento che fornisce solo una semplice probabilità della sussistenza del fatto da provare, probabilità che deve essere verificata facendo riferimento ad altri indizi"). D'altronde, se così non fosse, verrebbe meno la stessa differenza tra prove ed indizi; differenza che si sostanzia in ciò: mentre la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l'indizio, per se solo, fornisce nulla più di una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo che può avere

diverse sfaccettature (v. Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213922, secondo la quale gli indizi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza, ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima).

28. È per tale ragione che la legge richiede, al fine di prova certa del fatto (e, dunque, per l'affermazione della penale responsabilità), l'esistenza di indizi plurimi, dotati del requisito della gravità, precisione e concordanza; se l'indizio fosse, da solo, idoneo ad attribuire certezza al fatto cui viene ricollegato, non avrebbe alcun senso la distinzione predetta tra prove ed indizi.

29. La prova, in parole semplici, si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento ed introduce, semmai, un profilo valutativo di credibilità, mentre l'indizio si collega potenzialmente a diverse verità ed impone al giudice non solo un previo esame di credibilità, ma soprattutto una scelta tra vari significati, che presuppone sia un'indagine di natura probabilistica (secondo logiche deduttive e leggi di esperienza; cfr. Sez. 1, n. 4837 del 28/11/1986, Giordano, Rv. 175739), sia una valutazione di tipo comparativo.

30. Davanti alla prova, il giudice può credere o non credere, ma in caso positivo il fatto si ritiene accertato; davanti all'indizio il Giudice, una volta verificato il fondamento, si trova ancora a dover fare un calcolo di probabilità (e deve effettuare tale valutazione sia in forza di massime di esperienza o di leggi scientifiche, sia grazie alla valutazione complessiva e sinottica di più elementi di prova della stessa natura).

31. Quanto esposto consente anche di affermare che la differenza tra l'indizio e la prova non sta nella natura del mezzo che la incorpora, quanto piuttosto nella capacità dimostrativa del fatto che si vuole accertare; così, una testimonianza, che costituisce mezzo di prova legale tipico e potenzialmente idoneo, da solo, all'affermazione di colpevolezza, può introdurre sia una prova piena (laddove sia direttamente dimostrativo della commissione del reato da parte dell'imputato), sia un indizio (laddove sia dimostrativo di un fatto che, per quanto certo, non conduca univocamente al fatto di reato oggetto di accertamento, ma ne costituisca solo uno dei possibili antecedenti o conseguenti logici).

32. Dunque, si è detto, l'indizio introduce nel giudizio un elemento che può essere oggetto di diverse interpretazioni, che apre

diversi possibili scenari e come tale non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (altrimenti sarebbe una prova). Pertanto, parlare di indizio certo - nei termini operati dalla sentenza qui in esame [si veda, ad esempio, quanto affermato alla pagina 473, dove si afferma che il timore di Maggi di essere visitato dai carabinieri non costituisce indizio certo (ovvero impermeabile a spiegazioni alternative) della partecipazione di Maggi alla consumazione dell'attentato] - è un non senso; l'indizio deve essere certo solo con riferimento all'oggetto diretto della prova (cioè al suo contenuto intrinseco; "Gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e bene determinata interpretazione"; cfr. Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156287), mentre per sua natura è incerto con riferimento al fatto diverso ed ulteriore, oggetto dell'accertamento penale.

33. Procedendo a ritroso nell'accertamento di un fatto storico, si può dire che la prova consente di regredire percorrendo un percorso rettilineo, mentre l'indizio ci pone di fronte ad un bivio (se l'indizio è grave) o ad una ramificazione più o meno estesa di percorsi (quanto più l'indizio è generico e dunque privo del requisito della gravità); per trovare la strada giusta è, dunque, necessario disporre o di una informazione esatta (la prova piena), ovvero di più informazioni caratterizzate ognuna da significati molteplici (gli indizi, la cui valutazione sistematica consente di individuare la strada giusta, depurando l'informazione da tutte le ipotesi possibili, ma non reali).

34. La Corte di assise di appello ha errato nell'interpretazione degli indizi a sua disposizione perché, pur avendone promesso una valutazione sistematica, ne ha poi condotto, in concreto, un'indagine atomistica, svalutandone la portata sulla considerazione che essi sono singolarmente aperti a diverse possibili interpretazioni. Ma, quel che è più grave, è che posta di fronte al singolo indizio, la Corte è andata alla ricerca ogni volta di un possibile ma improbabile significato (spesso apodittico, a volte quasi "astruso") idoneo ad inficiarne la rilevanza complessiva, concludendo per la impossibilità di riconoscere con certezza assoluta, all'indizio, il significato proposto dall'accusa.

35. Così facendo, però, la Corte ha svilto ed annullato la portata probatoria dell'indizio, non tenendo conto che è per sua stessa natura che esso non consente, da solo, di risalire con certezza al fatto che si vuole accertare; la molteplicità di significato dell'indizio, che ne

costituisce caratteristica essenziale (e che lo distingue dalla prova piena), può e deve essere superata solo attraverso una valutazione sistematica di concordanza. E concordanza significa che tra le varie possibili interpretazioni di ogni indizio, ne esiste una che li accomuna tutti.

36. Dunque, l'esistenza di possibili diverse interpretazioni del singolo elemento di prova ne comporta la degradazione ad indizio (con la conseguente necessità di verifica), ma non ne può eliminare del tutto la capacità dimostrativa, che rimane solo attenuata. Se vi sono altri indizi che, tra le varie opzioni interpretative, ne hanno una comune, allora si può dire che gli indizi sono concordanti su quel significato comune ed in presenza degli altri requisiti previsti dall'articolo 192, comma II, del codice di procedura penale (gravità e precisione) acquisiscono un'attitudine probatoria piena.

37. Occorre, allora, valutare il significato di gravità e precisione; l'indizio è grave quando la sua capacità dimostrativa è significativa, ossia quando il collegamento con il fatto da provare non è meramente eventuale, ma è altamente probabile. Questa caratteristica dell'indizio si pone, dunque, in rapporto di proporzionalità inversa rispetto al numero di ipotesi alternative teoricamente possibili. Minori sono le interpretazioni alternative del fatto indiziario noto, maggiore è la sua capacità dimostrativa e dunque la sua gravità. Ad esempio, il fatto che un imputato sia uscito di casa pochi minuti prima di un omicidio, dirigendosi verso il centro della città, ove si trova anche l'abitazione della vittima, costituisce un indizio debole perché poco dimostrativo, in quanto aperto ad innumerevoli interpretazioni, tutte ugualmente plausibili. Viceversa, se l'indizio è costituito dalla deposizione di un teste che ha visto l'individuo entrare nell'abitazione della vittima pochi minuti prima del delitto e uscirne subito dopo, il collegamento con l'omicidio diventa più forte, perché diminuiscono le ricostruzioni alternative del fatto (incerto) conseguente a tale condotta (certa).

38. Dunque, si può dire che la molteplicità degli indizi (che consente una valutazione di concordanza) e la gravità sono in qualche modo collegate e si complementano a vicenda, di modo che ad un difetto della prima si può sopperire con un maggior peso della seconda, e viceversa; così, in presenza di indizi poco significativi, può essere determinante l'elevato numero degli stessi, che consente di giungere infine ad una sola possibile ricostruzione comune a tutti. Viceversa, di

fronte a indizi particolarmente gravi, può esserne sufficiente un numero corrispondentemente ridotto. Tecnicamente, e pur tenendo conto che la logica deduttiva non può ricondursi a mere formule matematiche, in considerazione delle svariate sfaccettature che possono assumere i fatti, sono sufficienti due indizi quando tra i molteplici fatti storici a cui essi ipoteticamente rimandano, ve ne è uno solo in comune. Così, considerando X e Y quali indizi (e cioè quali fatti accertati) e Z quale fatto da provare, se le circostanze deducibili da X sono alternativamente A, B, C, D, Z e quelle deducibili da Y sono Z, E, F, G, H, ciò è sufficiente perché il fatto Z sia ritenuto accertato. Se, invece, vi fossero più alternative in comune, occorrerebbe rinvenire altri indizi con funzione di riduzione delle possibili premesse/conseguenze, fino a giungere all'unità (cioè all'univocità del quadro probatorio indiziario).

39. È evidente, peraltro, che tale meccanismo matematico non è applicabile rigorosamente alla ricostruzione dei fatti operata in sede processuale, per cui è compito del Giudice - e, per quanto qui interessa, del giudice di merito - individuare, tra tutti gli ipotetici antecedenti o conseguenti logici del fatto indiziario, quelli che per concordanza, per massima di esperienza e per deduzione logica abbiano una massima probabilità di verità/esistenza.

40. Quanto al secondo requisito richiesto dal secondo comma dell'articolo 192 del codice di rito, possiamo dire che l'indizio è preciso se è tale il suo contenuto, ossia se il fatto oggetto di accertamento diretto non è vago o fumoso, ma preciso e ben dettagliato. Si tratta, dunque, di una caratteristica relativa non al fatto da provare, ma al fatto noto che consente di risalire in via indiretta al fatto ignoto, oggetto di accertamento giudiziale. Anche tale requisito si ricollega agli altri due, considerato che l'incertezza della prova si riverbera sulla capacità dimostrativa del fatto da accertare e soprattutto sulla moltiplicazione dei possibili significati collegati all'elemento di prova (ad esempio, se il teste riferisce in modo dubitativo sulle caratteristiche fisiognomiche del soggetto, ai molteplici potenziali significati della sua condotta si aggiungono ulteriori ipotesi collegate alla sua identità).

41. Conclusivamente, usando le parole di questa Corte, "In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi - che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascun da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti - il giudice, a fronte di una molteplicità di indizi, deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi,

definendolo nei suoi contorni, valutandone la precisione, che è inversamente proporzionale al numero dei collegamenti possibili col fatto da accertare e con ogni altra possibile ipotesi di fatto, nonché la gravità, apprezzata con i medesimi criteri; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi, così esaminati possono essere collegati tutti ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale possa per tale via esser desunta l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto (Sez. 6, n. 9916 del 30/05/1994, Di Dato, Rv. 199451; Conf. sez.6, 13 luglio 1994, n. 1607/94, Aiello).

42. Si può dunque affermare, in linea generale, che maggiore è il numero degli indizi, più elevata è la capacità di neutralizzare ogni possibile "falsa" ricostruzione del fatto e che in tale obiettivo giocano un ruolo determinante altresì la precisione dell'indizio e la sua capacità dimostrativa del fatto da provare.

43. E' in tali termini che andava condotta l'indagine da parte dei giudici di merito, che dovevano valutare se - come pare a questa Corte - i molteplici indizi a carico dell'imputato, pur essendo singolarmente aperti a diverse interpretazioni, fossero tutti compatibili, anche sotto un profilo logico-deduttivo, con la ricostruzione accusatoria (cfr. Sez. 6, n. 7175 del 19/05/1998, Bernardoni, Rv. 211129: "In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi, che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto").

44. Si è già detto, in precedenza, che non ci troviamo di fronte ad un caso di doppia conforme in quanto gli accertamenti in fatto contenuti nelle due sentenze non sono perfettamente sovrapponibili; occorre ora ricordare che la sentenza di secondo grado ha modificato profondamente un aspetto essenziale della vicenda e cioè quello relativo al tipo di esplosivo utilizzato nell'attentato ed alla sua provenienza. La Corte di assise di appello di Brescia ha ritenuto - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, non solo perché adeguatamente

motivata, ma anche in quanto non oggetto di uno specifico motivo di ricorso - che l'ordigno esplosivo sia stato confezionato utilizzando la gelignite di proprietà di Maggi e Digilio, conservata presso lo Scalinetto. Or bene, questo è un dato di fatto importantissimo, che muta notevolmente il quadro indiziario rispetto al giudizio di primo grado; la Corte d'appello non ha tratto da questa diversa ricostruzione in fatto le necessarie implicazioni sul piano probatorio. Ed invero, già solo le circostanze che ruotano attorno a questo fatto assumono una rilevante valenza dimostrativa che meritava una maggiore riflessione da parte del giudice dell'impugnazione. La proprietà della gelignite in capo a Maggi; la conservazione della stessa presso lo Scalinetto, che costituiva un punto di appoggio per il deposito di materiale "bellico" e per l'ospitalità a membri del disciolto Ordine Nuovo; il ruolo, pacifico, di Maggi quale capo carismatico e vertice strutturale prima di Ordine Nuovo e, poi, del nuovo movimento eversivo in via di riorganizzazione; la struttura verticistica e gerarchica dell'organizzazione (peraltro tipica delle organizzazioni di destra); il ruolo subordinato e la diretta dipendenza da Maggi di Digilio e Soffiati; la scarsa visibilità all'esterno del Digilio, esperto di armi ed esplosivi da proteggere e mantenere quale quadro occulto dell'organizzazione; la propugnazione del metodo stragista da parte del Maggi (Battiston dice chiaramente che Maggi era l'unico a propugnare questa ideologia stragista e che non usava attentati che erano fatti da altri [cfr pagg. 303 e 304 della sentenza], mentre la Corte d'appello, a pag. 312, si lancia in un'interpretazione a dir poco "creativa" delle predette dichiarazioni di Battiston, riportate in nota) sono già di per sé elementi che, unitamente considerati, possiedono una gravità indiziaria ed una concordanza che la Corte sembra aver ingiustificatamente sottovalutato. Ma le conclusioni della sentenza su Maggi appaiono ancor più ingiustificabili e superficiali se si considera che, oltre ai predetti elementi, vi sono altri dati di rilievo che attribuiscono ulteriore peso al quadro indiziario, caratterizzandolo, in una visione complessiva, per una straordinaria capacità dimostrativa.

45. Basti pensare al timore di Maggi di essere arrestato dai carabinieri quando ha notizia che Raho inizia a collaborare; la Corte svislisce questo indizio affermando che Maggi potrebbe temere di essere ingiustamente accusato dagli inquirenti (cfr. pag. 473). Ecco qui il tipico esempio di polverizzazione dell'indizio non solo attraverso una interpretazione a-sistematica, ma anche attraverso la ricerca di un potenziale significato "negativo", per quanto astruso od improbabile. E'

un errore che ritroveremo spesso e di cui si forniranno in seguito ulteriori esempi. La Corte si lancia in un'interpretazione non solo congetturale, ma altresì poco plausibile e per nulla suffragata da altri elementi di riscontro; il giudice di appello non spiega, infatti, per quale motivo Maggi dovesse temere di essere ingiustamente coinvolto. In particolare, non dice se ciò potesse dipendere da affermazioni menzognere di Raho (e in tal caso avrebbe anche dovuto spiegare per quali motivi Raho volesse incolpare ingiustamente il Maggi) o dalla volontà degli inquirenti di incastrarlo (ed anche in questo caso avrebbe dovuto spiegare perché) o da qualche altro fattore comunque non esaminato. Occorre ricordare che ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure astrattamente plausibile (cfr. Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879). Nel caso di specie, persino prima di una valutazione complessiva e sistematica del quadro probatorio, è logico ritenere che se un soggetto si preoccupa di essere accusato di un reato per il fatto che un altro soggetto rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria, ciò derivi dal fatto che egli di tale reato è effettivamente responsabile (a meno che non risulti in qualche maniera una volontà calunniosa del testimone). Nel nostro caso, la conclusione più logica non è seriamente minata da alcuna diversa interpretazione che sia suffragata da un qualche elemento di riscontro o che sia comunque adeguatamente motivata; di talché l'astratta possibilità evidenziata dalla Corte non supera il livello della mera congettura, prima ancora di un esame comparativo che rivelerà, invero, la concordanza dell'interpretazione più logica con il residuo materiale indiziario.

46. Analogo discorso si deve fare per quanto riguarda la preoccupazione di Maggi per il fatto che Battiston avesse iniziato a collaborare (intercettazioni ambientali in casa di Maggi del 24 febbraio 1996).

47. Un altro esempio di valutazione atomistica dell'indizio e di ricerca di una interpretazione meramente teorica, non suffragata da alcun riscontro oggettivo o anche solo di tipo logico, è quello relativo alla intercettazione ambientale Raho-Battiston, laddove la Corte attribuisce ad una mera supposizione del Raho il fatto che Maggi si servirebbe (o,

meglio, si sarebbe servito) di Soffiati per fargli portare l'esplosivo; ancora una volta, di fronte ad un indizio particolarmente grave e preciso, la Corte adotta un'interpretazione apodittica e superficiale, omettendo ogni valutazione di concordanza con il quadro istruttorio complessivo.

48. Non è illogica, di per sé, la distinzione della conversazione in due momenti; un primo in cui si riferisce cosa aveva raccontato il nonno (Digilio), in ordine al fatto che Soffiati era partito con una valigia piena di esplosivo per Brescia il giorno prima della strage. Un secondo, in cui Raho e Maggi commentano il fatto, laddove Raho afferma che Maggi si serve di Soffiati per fargli portare l'esplosivo. Il vizio motivazionale si annida però laddove la Corte, senza spiegarne il perché, afferma che quella di Raho è una mera supposizione, derivante dai rapporti che intercorrevano tra Maggi e Soffiati. Invero, il tenore oggettivo della conversazione non giustifica una tale interpretazione, la quale, peraltro, non tiene conto del fatto che Raho e Battiston avevano frequentato lo Scalinetto e i membri del disciolto Ordine Nuovo nei giorni antecedenti l'attentato e che dunque erano a conoscenza direttamente di fatti che coinvolgevano Maggi, Soffiati e Digilio. Non vi è uno solo elemento che giustifichi un'interpretazione delle parole di Raho in termini di mera congettura, essendo anzi logico dedurre proprio il contrario, in ragione del tenore assertivo delle affermazioni di Raho. Ove questi avesse voluto esprimere un'opinione, ci si sarebbe atteso l'utilizzo di una formula dubitativa, del tipo: "penso che, secondo me, non credi che...". Tanto più parlando con altro soggetto che aveva frequentato lo Scalinetto nel periodo della sua latitanza e che aveva avuto rapporti con Soffiati, Maggi e Digilio in quegli anni (pagina 455) e dunque era necessariamente a conoscenza di molti fatti legati all'esplosivo. L'aver affermato un fatto in termini assertivi e non essere stato smentito dall'altro interlocutore (Battiston) avalla la tesi della sua conoscenza diretta (che anzi pare configurare un patrimonio comune tra i due interlocutori) e non quella, fatta propria dalla Corte, di mera supposizione da parte del Raho. Tanto più se si considera che alla pagina 450 della sentenza è la stessa Corte ad affermare che il tenore del colloquio induce a ritenere che Raho e Battiston conoscessero da tempo la notizia (qui si parla della confidenza di Digilio sul trasporto della valigetta) poiché "... ne parlavano tranquillamente: Raho non usava il tono tipico di chi confidava per la prima volta un fatto così grave e Battiston non mostrava alcuno stupore nell'ascoltare la notizia. D'altronde, si deve marcare, non soltanto la circostanza che il racconto, ancorché inquietante per il suo contenuto,



risulta appena accennato nei suoi elementi essenziali, come a dare l'idea che i due interlocutori ben sapessero di cosa stessero parlando e dunque non avessero necessità di precisare altri particolari...". Non si capisce perché la Corte non usi lo stesso metodo per interpretare le successive affermazioni di Raho (l'utilizzo di Soffiati da parte di Maggi per il trasporto della valigetta); se lo avesse fatto, avrebbe dovuto ritenerle patrimonio comune ai due interlocutori ed esprimenti fatti non nuovi, in quanto esposti con pacatezza e senza alcuno stupore da parte di chi ascoltava.

49. Del tutto illogiche, poi, sono le conclusioni della Corte laddove, per superare il problema della provenienza della gelignite dallo Scalinetto e della comproprietà della stessa in capo a Maggi, afferma che Digilio manteneva una certa autonomia "operativa". La Corte motiva tale affermazione con riferimento alla partecipazione di Digilio ad una (sola) riunione a Verona nel settembre 1970 e con riferimento al fatto che Raho aveva dichiarato di aver ritirato armi ed esplosivi da Digilio per commettere attentati. Si deve notare, innanzitutto, che la Corte dedica poche, scarse righe della sentenza a questo argomento, senza alcun approfondimento. Per esempio, non viene specificato il ruolo che Digilio ebbe nella predetta riunione. Che, poi, partecipare ad una riunione (quattro anni prima dell'attentato) sia il sintomo di autonomia operativa e decisionale, è affermazione quantomeno apodittica; la Corte non spiega chi fosse presente alla predetta riunione, cosa si discusse e quale ruolo preciso ebbe il Digilio. Quanto alla circostanza riferita da Raho, non si capisce quale rilevanza essa possa avere, dal momento che Digilio era l'armiere del gruppo e quindi pare tutt'altro che strano che fosse lui a consegnare le armi e gli esplosivi destinati agli attentati; né si dice in alcun passo della sentenza che quelle consegne avvenivano senza o contro il consenso di Maggi. La Corte afferma che dal racconto di Raho non emerge affatto che Digilio avesse avuto la necessaria autorizzazione di Maggi (pagina 484), ma il fatto che Raho non abbia parlato di tale aspetto non significa automaticamente che mancasse l'autorizzazione o la consapevolezza di Maggi in ordine a tali consegne. In tale contesto, non si può certo dire che i due predetti episodi siano sintomi inequivocabili di autonomia politica, decisionale ed operativa del Digilio, specie in un quadro probatorio generale che ne esalta il ruolo occulto, in tutto subordinato al Maggi e poco interessato degli aspetti politici (la stessa Corte aveva affermato a pagina 109 che il Digilio non era un soggetto che dal punto di vista ideologico fosse particolarmente



partecipe del gruppo eversivo). Non si capisce, poi, sotto un profilo logico, perché il Digilio, che dipendeva da Maggi anche economicamente, avrebbe dovuto operare all'insaputa di quest'ultimo non per realizzare attività in contrasto con il disegno criminoso dell'associazione eversiva, bensì per attuarne i propositi violenti. E ancor meno spiegabile è il fatto che tali propositi, una volta attuati con successo, siano stati tenuti all'oscuro del "capo", quando, viceversa, sia il Digilio che il Soffiati avrebbero avuto interesse a mettersi in luce, accreditandosi quali autori del fatto davanti al loro superiore. In più, ed infine, la pretesa e non dimostrata (ma sicuramente limitata) autonomia del Digilio in periodi di tempo non coincidenti con quello della strage di piazza della Loggia non sarebbe comunque elemento sufficiente, nei termini prospettati, atteso che nulla si dice circa un'autonomia del Digilio (e, soprattutto, circa suoi diretti contatti con altri ambienti eversivi) nel periodo in cui fu preparata la strage di Brescia. E di ciò è conscia la stessa Corte, laddove enuncia come mera, teorica possibilità la partecipazione all'attentato con un diverso gruppo di persone ("...di talché ben potrebbe avere partecipato alla programmazione ed esecuzione dell'attentato senza averne informato il suo superiore gerarchico" ... "Digilio aveva accesso diretto alla gelignite che custodiva insieme a Maggi presso lo Scalinetto e pertanto potrebbe averla utilizzata all'insaputa di quest'ultimo"). Siamo, di nuovo, di fronte a nulla più che congetture, insufficienti a scalfire un quadro probatorio di rilevante gravità indiziaria.

50. Quanto alla decisione di rivendicare la strage, poi ripensata (cfr. pagg. 196 e 311 della sentenza), il ragionamento della Corte, secondo cui si tratterebbe di un elemento neutro, è sicuramente corretto sotto un profilo a-sistematico, ma è ancora una volta viziato dall'errore di fondo perché non viene valutato unitamente agli altri indizi su Maggi. Tanto più che l'opzione fatta propria dalla Corte presuppone non solo un (indimostrato) ruolo attivo ed autonomo di Digilio e Soffiati, non solo che questi ultimi non avessero riferito nulla al Maggi, anche dopo l'esito positivo dell'attentato, ma altresì - e questo è veramente inspiegabile - che il leader ordinovista del Triveneto non si fosse accorto del prelevamento della gelignite dallo Scalinetto e non avesse saputo, da altre fonti, che l'attentato era stato fatto dai suoi due più fedeli sottoposti e con esplosivo di sua proprietà.

51. Analogo discorso va fatto per quanto riguarda l'affermazione di Maggi "quell'attentato non deve rimanere un fatto

isolato" che secondo la Corte potrebbe manifestare la concretizzazione di una linea stragista di sfruttamento delle vicende eversive altrui; si tratta di una considerazione logica ineccepibile, ma non è men vero che si tratta di un elemento che corrobora, piuttosto che sminuire, il ruolo di Maggi, se valutato sistematicamente con il corposo materiale indiziario a suo carico.

52. Anche il fatto che Maggi propugnasse l'utilizzo dell'attentato come mezzo di lotta non può certo costituire la prova, come dice la Corte, che egli avesse organizzato la strage di Brescia; ma è certo un indizio che corrobora un quadro probatorio già fortemente orientato verso una sua diretta responsabilità nell'attentato. Il problema è sempre lo stesso: la valutazione isolata del singolo indizio.

53. Veniamo alla partecipazione alle riunioni preparatorie ed organizzative della strage (si tratta delle riunioni di Rovigo e Colognola ai Colli, narrate da Digilio, e della cena di Abano Terme a casa di Romani, raccontata da Tramonte/Tritone): quanto alle prime due, la Corte d'assise ha ritenuto che non si sia trovato alcun riscontro (cfr. pagg. 180 ss.). In particolare, con riferimento a Rovigo, la Corte afferma che le dichiarazioni di Affatigato si riferiscono ad un'altra cena (a Padova). Non si tiene conto, però, del fatto che Affatigato (riscontrato sul punto da Gaetano Orlando) riferisce comunque di una riunione in cui Maggi parlava di attentati da eseguire in tutta Italia; elemento indiziario non certo indifferente e tuttavia completamente obliterato dalla Corte. La Corte afferma, con riferimento a Colognola, che in quel periodo si tennero certamente molte cene nell'ambiente eversivo di destra, ma che quella narrata da Digilio non sarebbe sufficientemente riscontrata. Ebbene, vien da chiedersi perché Digilio avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta una cena in un luogo preciso, quando nello stesso periodo e nello stesso luogo vi erano state pacificamente numerose altre cene. Perché, allora, non sfruttare una data reale? Certo, nel narrato di Digilio vi sono parecchie incongruenze e vi sono state anche numerose versioni parzialmente difformi, ma il dato di fondo che emerge è quello di un momento storico in cui la destra estrema extraparlamentare si stava riorganizzando e progettava attentati violenti da eseguire in tutto il Nord Italia e Maggi era certamente all'apice di questo movimento ed intendeva avvalersi del mezzo stragistico per raggiungere gli obiettivi eversivi. Ciò non è sufficiente, è vero, per ritenerlo responsabile della strage di piazza della Loggia, ma ancora una volta costituisce un



elemento probatorio di notevole spessore, specie se valutato alla luce del complessivo quadro indiziario di cui sopra. La Corte sembra dimenticare, anche nella valutazione delle dichiarazioni rese da Digilio e Tramonte, che le parziali difformità riscontrate hanno sempre avuto ad oggetto elementi di contorno (spesso al fine di allontanare da sé eventuali responsabilità), rimanendo invariato il nucleo essenziale e fondamentale del racconto: le plurime riunioni, le dichiarazioni rese da Maggi, l'annuncio di una strategia del terrore, la partecipazione di soggetti delle organizzazioni eversive di destra, di militari italiani e americani, il coinvolgimento dei servizi segreti. L'ideologia stragista di Maggi, l'annuncio di futuri attentati, il suo ruolo leader sono circostanze emerse e riscontrate da numerosi altri elementi istruttori, per cui, alla fine, decidere se effettivamente si siano tenute le cene di cui ha parlato Digilio non serve ad altro che a valutare la sua attendibilità. Ma la cena di Rovigo, ad esempio, è improbabile, nella sua descrizione, perché Digilio cerca di allontanare ogni responsabilità da se e da Maggi, mescolando fatti veri a circostanze di contorno poco verosimili (così come – dice la Corte – avviene per l'esplosivo ed il temporizzatore e, soprattutto, per il prelievo ed il trasporto dell'esplosivo destinato a Brescia); la Corte giunge a dire che se Maggi avesse davvero ordinato la strage di piazza della Loggia alla cena di Rovigo, Digilio ne avrebbe dovuto riferire in modo credibile, ed in ogni caso Maggi avrebbe esternato il proprio proposito criminoso non in una cena conviviale alla presenza di un numero elevato di testimoni, ma in una riunione segreta e non in un ristorante. Ebbene, prima di tutto non è dato comprendere perché Digilio avrebbe dovuto necessariamente raccontare tutta la verità sulla cena di Rovigo e sul proposito criminoso di Maggi; in secondo luogo, Digilio non era presente alla cena e quindi riferisce fatti appresi da altri (Soffiati), per cui è normale che, tenendo conto anche del tempo trascorso e delle sue condizioni di salute, le varie versioni via via raccontate non siano perfettamente coincidenti. Quanto al luogo ed alla quantità di persone, sia sufficiente rilevare che in nessun passo dalla sentenza emerge che il ristorante di Rovigo fosse, quella sera, aperto al pubblico, non potendosi, comunque, escludere a priori che la cena si sia tenuta in un locale separato. Parlare, poi, di "testi" con riferimento ai soggetti presenti alla cena di Rovigo è un non senso, dal momento che erano tutte persone coinvolte, a vario titolo, nel medesimo progetto eversivo.

54. La motivazione della Corte, poi, rasenta l'illogicità laddove attribuisce all'episodio Emireni un significato di pesante inquinamento

sulle successive propalazioni del Digilio. Dice la Corte che la necessità di Digilio di assicurarsi la permanenza del programma di protezione lo avrebbe spinto a rendere nel tempo plurime dichiarazioni, continuando ad aggiungere nuove particolarità e circostanze di fatto, nella consapevolezza di non poter arrestare la collaborazione; tale finalità, distanziando le sue dichiarazioni dai requisiti di spontaneità e disinteresse, avrebbe finito per compromettere in misura significativa l'attendibilità oggettiva intrinseca.

55. Or bene, ritiene questa Corte che lo stimolo rappresentato dalla vicenda Emireni non fosse altro che quello di invogliare il Digilio a raccontare tutto ciò che sapeva, superando la sua evidente reticenza (è la stessa Corte, a pagina 40, a parlare di interesse a riferire notizie conformi al vero per il timore di perdere i benefici sperati se si scopre che le notizie riferite non sono veritiere). Che il collaboratore abbia interesse a mantenere il programma di protezione, d'altronde, non è elemento sufficiente per ritenere che le sue dichiarazioni possano essere viziate da mancanza di spontaneità ed interesse, dal momento che si tratta di interesse comune a tutti i pentiti. Digilio sapeva che se non avesse offerto ulteriori elementi avrebbe potuto essere "scaricato", ma ciò porterebbe ad una valutazione negativa del narrato solo ove vi fosse la prova che egli avesse già raccontato tutto (nel qual caso si sarebbe trovato nella necessità di inventare ulteriori circostanze per appagare la sete di notizie degli investigatori). Se, come pare evidente, egli era reticente, allora è più logico ritenere che avesse interesse a raccontare quello che ancora non aveva detto; ciò per il semplice motivo che rendere dichiarazioni false lo esponeva al rischio, se scoperto, di perdere il programma di protezione alla cui conservazione erano proprio dirette le sue dichiarazioni. Rischio che valeva la pena di correre, evidentemente, solo per proteggere la sua posizione, tanto che Digilio continuerà a mentire in ordine al prelievo ed al trasporto della valigetta contenente l'esplosivo, in ordine al temporizzatore ed al colore della gelignite. Le dichiarazioni di Digilio, pertanto, meritano una lettura più attenta che tenga conto del quadro indiziario in cui si inseriscono e della necessità per Digilio di non alterare il nucleo essenziale del racconto, laddove non ve ne fosse stata necessità per motivi di "difesa" personale.



56. Non bisogna, poi, dimenticare che Digilio era stato ritenuto significativamente credibile dai giudici di primo grado (per la strage di piazza Fontana e di via Fatebenefratelli), cioè da quei giudici che

avevano avuto la possibilità di conoscerlo e interrogarlo (pagina 111 della sentenza), e che la sua valutazione è stata puntualmente ribaltata in secondo grado, senza che egli sia stato risentito; tutto ciò non può non lasciare perplessi alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, pur non richiamata da alcuno dei ricorrenti.

57. Anche con riferimento alla cena di Abano Terme, la motivazione della sentenza impugnata presenta alcune illogicità manifeste; la più rilevante è quella che attiene al "non detto". Dice la Corte che se davvero Maggi avesse organizzato l'attentato di Brescia fin dalle cene di Rovigo e di Colognola ai Colli, non si riesce a comprendere per quale ragione nella riunione di Abano (che precedette di soli tre giorni l'attentato) egli non abbia fatto alcuna menzione di tale programmata strage. Su tale aspetto l'appunto di Felli relativo alle informazioni rese da Tritone-Tramonte sarebbe inspiegabilmente muto. In realtà, ciò che appare inspiegabile per questo collegio è che la Corte d'assise d'appello di Brescia ometta del tutto di considerare che le dichiarazioni di Tramonte possano essere affette da reticenza; e ciò pur avendo dato atto, come si è già detto in precedenza, che Tramonte ha sempre giocato sulla difensiva, evitando dichiarazioni da cui potessero emergere responsabilità sue personali (almeno fino a quando si è inventato la figura di Alberto; ma le dichiarazioni relative a questo periodo sono state ritenute inattendibili dalla Corte, proprio per la provata inesistenza dei funzionari dei servizi "Luigi" e "Alberto").

58. Pertanto, si arriva al paradosso che i funzionari dei servizi, inventati come ombrello protettivo nei confronti di una probabile accusa di compartecipazione criminosa, sono stati ritenuti dalla Corte il sintomo della falsità di tutto il racconto; ma solo ove il Tramonte avesse avuto un interesse specifico ad accusare falsamente Maggi, avrebbe un senso la ricostruzione proposta dal giudice di appello. Poiché tale interesse non solo non è stato provato, ma nemmeno è stato preso in esame, è assai più logico ritenere che Tramonte, non potendo mentire sui fatti principali della vicenda, che lo vedevano in parte coinvolto, abbia raccontato fatti sostanzialmente veri, inventando i funzionari dei servizi "Luigi" e "Alberto" in funzione difensiva.

59. Tornando alla cena di Abano terme, si deve notare come la Corte nemmeno prenda in considerazione l'ipotesi che gli appunti del maresciallo Felli non contengano alcun cenno alla strage perché Tramonte non voleva rischiare di autoaccusarsi, avendo egli partecipato

a quella ristretta riunione. È lo stesso Tramonte a dire che su piazza della Loggia non ha chiaramente riferito i fatti per tutelarsi (pagina 207 della sentenza). E che sulla cena di Abano Tramonte non dica tutta la verità, emerge già dal fatto che egli inizialmente aveva negato di avervi partecipato (vedi pagine 209 e 216 della sentenza). Pertanto, il fatto che gli appunti informativi redatti dal maresciallo Felli non riportino notizia di un preannuncio della strage da parte di Maggi alla riunione di Abano terme del 25 maggio 1974 non è certo elemento che possa essere utilizzato a favore dell'imputato; si tratta, semmai, come si è già detto trattando della posizione di Tramonte, di un elemento da valutare negativamente con riferimento alla collaborazione prestata da quest'ultimo.

60. Ancora indebitamente svalutati sono gli ulteriori indizi, legati alla predetta cena, relativi all'epiteto di "pazzo" attribuito da Tramonte a Maggi e il rammarico confessato da Tramonte al Gerardini per aver partecipato a quella riunione; secondo la Corte la prima circostanza non può essere interpretata come indicativa dell'avvenuto preannuncio, in quella sede, della strage, mentre il rammarico di Tramonte potrebbe plausibilmente spiegarsi con il fatto che, a causa della sopravvenuta e insistente importanza che a quella riunione si veniva attribuendo nel processo, egli avesse temuto di essere condannato. Anche su tali aspetti ha ragione il Procuratore ricorrente; la motivazione è prima di tutto illogica perché il dato indiziario relativo al commento di Tramonte («Maggi è un pazzo») non viene valutato in modo autonomo (per poi confluire in una valutazione sistematica), ma viene confuso con un diverso elemento indiziario, cioè quello del rammarico che Tramonte manifestò a Gerardini per aver partecipato a quella maledetta riunione. Ma, quel che è peggio, ancora una volta si svaluta la portata degli indizi mediante una interpretazione atomistica, sulla considerazione che essi hanno una valenza interpretativa plurima; si distrugge l'indizio in virtù della sua apertura a plurimi significati, omettendo il fondamentale passaggio dell'analisi sistematica. In ogni caso, se Tramonte dopo la riunione aveva affermato "Maggi è un pazzo" e si era molto rammaricato di aver partecipato a quella riunione, è evidente che quest'ultimo non si era limitato a riferire dei suoi progetti di riorganizzazione della destra eversiva, ma doveva aver parlato di qualcosa di molto più grave. Si tratta, dunque, ancora una volta di indizi che collimano perfettamente con la ricostruzione accusatoria in ordine alla responsabilità di Maggi per la strage di Brescia. D'altronde, se per il

rammarico di Tramonte la Corte ha ipotizzato che esso derivasse (ancora una volta!) dal timore di essere ingiustamente accusato per l'importanza che stava assumendo la riunione di Abano, non ha invece fornito alcuna spiegazione in ordine ai motivi per cui Maggi dovesse essere definito un pazzo (non potendosi riferire tale aggettivo al generale proposito di riorganizzare la destra dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo).

61. Un altro indizio grave, ingiustificatamente svalutato, a carico di Maggi è rappresentato dalle dichiarazioni di Tramonte, rese nel corso dei vari processi ad integrazione delle veline del maresciallo Felli, quando afferma che la cena di Abano Terme aveva la finalità di fare il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato e che in quell'occasione Maggi avrebbe affidato a Melioli l'incarico di collocare l'ordigno esplosivo.

62. La Corte ritiene che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini non siano utilizzabili per mancanza del consenso prestato dalla difesa di Maggi. Sarebbero utilizzabili, invece, ma inattendibili, le dichiarazioni rese al dibattimento nei procedimenti per le stragi di Milano e di Brescia, in cui Maggi era co-imputato; ciò principalmente a causa della ritrattazione operata dal Tramonte con riferimento alle precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti di Maggi. La Corte non specifica nel dettaglio quali dichiarazioni siano inutilizzabili e quali inattendibili (anzi in un passo della sentenza confonde addirittura i due concetti, affermando che sono inutilizzabili in quanto inattendibili/inaffidabili anche le dichiarazioni rese in dibattimento e poi ritrattate), ma la circostanza non assume rilievo in questa sede, non essendo compito di questa Corte esaminare le prove nel merito; ciò che rileva, invece, è che la Corte d'assise d'appello ha liquidato troppo frettolosamente e senza una congrua motivazione le dichiarazioni accusatorie di Tramonte, in forza di una ritrattazione che destava invero parecchie perplessità. Gli elementi essenziali della ritrattazione sono elencati alla pagina 253 della sentenza; innanzitutto, Tramonte fa una ritrattazione molto generica, senza dire in modo specifico quali delle accuse formulate contro Maggi sarebbero false e perché: "Massimo si faceva insistente, non era soddisfatto di quello che io dicevo, sosteneva io sapessi di più... Ho iniziato a far uso di stupefacenti... Rispondeva a qualsiasi domanda: più chiedeva, più rispondeva, più inventavo... Ho inventato episodi assolutamente inverosimili... In alcune occasioni mi ha stimolato affinché dicessi esattamente quello che lui voleva sentirsi dire e io l'ho fatto... non

ho mai trovato il coraggio di gridare sto mentendo... Sono un uomo senza dignità, senza coraggio, un vigliacco, un codardo... Ho colmato con ulteriori infamie una storia piena di menzogne..."; Ma si tratta anche di una ritrattazione sospetta, come già ebbe ad osservare la Corte di Cassazione in sede cautelare. È la stessa sentenza oggi impugnata (cfr. pag. 224) che ricorda come la Corte suprema avesse ritenuto che la ritrattazione era estremamente generica, improvvisa e tardiva, sorretta da giustificazioni incomprensibili ed illogica, non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità, anomala nelle modalità, perché affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il Tramonte è stato sottoposto, spiegasse per filo e per segno le ragioni e gli esatti confini del suo ripensamento.

63. È chiaro, da quanto esposto, quanto numerose siano le illogicità manifeste che viziano la motivazione della sentenza e quanto questa sia affetta prima di tutto da un erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle modalità di valutazione degli indizi. Altre pagine della sentenza ed altri ragionamenti destano qualche perplessità, ma non è il caso di proseguire oltre nell'analisi approfondita della motivazione - che dovrà essere integralmente sostituita - sia perché quanto esposto è più che sufficiente per annullare la sentenza e rinviare gli atti ad altra sezione della Corte d'appello, per una nuova valutazione sulla responsabilità di Maggi, sia per evitare che la sentenza di annullamento corra il rischio di scivolare in una valutazione di merito (che non le spetta) del provvedimento impugnato.

64. A carico di Maggi vi sono moltissimi indizi che paiono essere convergenti verso un suo ruolo determinante nell'organizzazione della strage, mentre non sembra esservi un'ipotesi alternativa a quella accusatoria che possa fare da filo conduttore per tutti gli indizi enumerati; ma questa è una valutazione che deve condurre il giudice di merito, il quale dovrà operare tenendo conto degli indicati principi di diritto, in merito ai criteri di valutazione degli indizi. Il giudice di rinvio, pertanto, dovrà uniformarsi ai suddetti principi e adeguare la motivazione della nuova sentenza, restando peraltro libero nelle proprie determinazioni conclusive.

65. Questa sentenza, dunque, non è una pronuncia di colpevolezza, né un invito alla revisione dell'esito assolutorio, bensì rappresenta uno stimolo ad una nuova valutazione - emendata degli

errori riscontrati - degli elementi probatori alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte.

Delfino

66. Nei confronti di Francesco Delfino ha proposto ricorso contro la sentenza di assoluzione di appello solo la parte civile Montanti Giuseppe, eccependo un vizio della motivazione consistente nella svalutazione della valenza indiziaria dei suoi rapporti con l'estrema destra e delle condotte tenute nel corso della prima istruttoria. La Corte di assise di appello non avrebbe tenuto conto di un articolato quadro di elementi indiziari, elencati alla pagina 2 del ricorso, ed avrebbe fondato le proprie conclusioni su un dato erroneo e cioè sul fatto che la tesi accusatoria avrebbe come necessario presupposto la estraneità del Buzzi alla strage ed al gruppo eversivo che Delfino avrebbe voluto proteggere. Si lamenta, poi, la contraddittorietà della sentenza laddove ritiene che la genesi delle indagini sia da imputare non al capitano Delfino, ma al giudice istruttore Arcai.

67. La difesa di Delfino ha chiesto in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché nelle conclusioni non si chiede l'annullamento agli effetti civili, ma si chiede che venga celebrato un nuovo processo penale; la considerazione è parzialmente corretta, non essendo possibile per la parte civile impugnare agli effetti penali. Tuttavia, risulta dall'esame del ricorso che il Montanti ha chiesto anche l'annullamento agli effetti civili, per cui almeno per questa parte il ricorso è formalmente ammissibile, salvo quanto si dirà in seguito in ordine al suo contenuto.

68. Ebbene, a differenza di quanto si è osservato con riferimento alla posizione di Maggi, il quadro probatorio a carico di Delfino si presenta piuttosto labile, soprattutto con riferimento alla gravità degli indizi e cioè alla loro capacità dimostrativa. Ma ciò che rende inammissibile il ricorso è la presenza di una motivazione adeguata, congrua e priva di contraddizioni o di illogicità manifeste.

69. Il fatto che le parti civili non avessero fondato la responsabilità di Delfino sulla estraneità ai fatti del Buzzi, non rende certo illogica la motivazione della sentenza, laddove ha osservato, con giudizio logico assolutamente condivisibile, che il ruolo di Buzzi nell'esecuzione della strage non è certo elemento che avvalora la tesi accusatoria contro Delfino, atteso che in tal caso l'imputato avrebbe

perseguito non solo il soggetto che avrebbe collaborato con i soggetti che egli avrebbe voluto proteggere, ma altresì un soggetto che per la vicinanza a Maggi avrebbe potuto comportare il coinvolgimento di quest'ultimo. Del tutto illogica, poi, è la circostanza accusatoria secondo cui il Buzzi si sarebbe accordato con il Delfino per farsi condannare ingiustamente in primo grado (con la promessa di assoluzione in appello), per la considerazione che una persona innocente non accetta una condanna all'ergastolo senza un valido motivo; inoltre, in alcun modo viene spiegato come il Delfino sarebbe stato in grado di ribaltare l'esito del processo davanti alla Corte di assise di appello. Che, poi, le indagini a carico di Buzzi siano riferibili originariamente ad un impulso del giudice Arcai o del capitano Delfino, è circostanza sinceramente di scarso peso probatorio; anche in considerazione del fatto che l'eventuale depistaggio operato dall'ufficiale, in mancanza di ulteriori atti di compartecipazione nel fatto criminoso, configurerebbe un semplice favoreggiamento che ad oggi sarebbe ampiamente prescritto.

70. Non si deve, poi, dimenticare che il capo di imputazione addebitava al Delfino una condotta di concorso nel reato attuata attraverso la partecipazione a numerose cene in cui veniva programmato l'attentato e comunque nel non aver impedito l'attentato stesso. A tal proposito non si può non rilevare come di queste cene a cui avrebbe partecipato l'ufficiale dei carabinieri non vi è alcuna traccia nell'istruttoria, se non un generico riferimento a riunioni che in quel periodo si tenevano nel Triveneto (ma di cui non è provata la partecipazione da parte dell'imputato). Quanto al non aver impedito che la strage venisse portata a compimento, l'incriminazione presuppone necessariamente che l'ufficiale fosse a conoscenza dei dettagli della programmazione della strage e quindi che si fosse trovato nella concreta possibilità di impedirla; ma anche questi elementi non sono emersi con certezza dall'istruttoria.



71. Consegua a quanto esposto che il ricorso della parte civile Montanti Giuseppe deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alla posizione di Delfino Francesco; considerato che il ricorso è, invece, ammissibile è fondato nella parte relativa alla posizione di Maggi, non si fa luogo alla condanna alle spese ed all'ammenda.



Zorzi

72. Contro l'assoluzione di Zorzi ha proposto ricorso per cassazione solamente il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia.

73. Prima di esaminare nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, occorre ricordare quanto si è detto in precedenza con riferimento all'esito conforme del giudizio di appello; trattasi di una conformità solo apparente, limitata al dispositivo, in quanto gli accertamenti e le valutazioni in fatto sono state oggetto di rivisitazione in sede di giudizio di secondo grado. In particolar modo, influisce in modo determinante sulla posizione di Zorzi la considerazione della Corte d'assise d'appello di Brescia secondo cui la consegna dell'esplosivo al Soffiati è riconducibile al Digilio e non allo Zorzi. Tale passaggio della sentenza è motivato in modo logico e approfondito e non è pertanto possibile rimetterlo oggi in discussione nel giudizio di legittimità. Le diverse dichiarazioni di Digilio, sul punto, non solo non hanno trovato conferma, ma sono state smentite dagli altri indizi; in ogni caso la Corte di merito ha escluso ragionatamente l'attendibilità delle dichiarazioni di Digilio, dandone congrua, logica ed approfondita motivazione, non censurabile in sede di legittimità. Venuto meno il ruolo materiale di Zorzi, quale procacciatore dell'esplosivo, tutti i residui indizi sono troppo deboli e imprecisi per consentire di ritenere sussistente un quadro probatorio sufficiente a sostenere un'ipotesi di condanna. Si deve considerare che il nome di Zorzi non emerge mai direttamente dalle veline del Maresciallo Felli, né si può ritenere sufficiente, in questo contesto probatorio, il generico riferimento ai "mestrini" che parteciparono alle riunioni ed agli episodi di movimentazione di esplosivi o ai sopralluoghi a Brescia. E questo perché non vi è prova che quando Tramonte/Tritone parla di mestrini si riferisca a Delfo Zorzi (che dei mestrini avrebbe dovuto essere, come era sicuramente stato in passato, il capo, per cui riduttivo sarebbe stato riferirsi a lui come "mestrino". Sarebbe come riferirsi a Maggi in termini di "un ordinovista"); in secondo luogo, il fatto che Zorzi sia stato a capo del gruppo di Mestre non significa necessariamente che lo fosse ancora nella primavera del 1974, essendo anzi emerso, al contrario, che egli si era progressivamente allontanato dall'attività politica in quanto impegnato negli studi universitari, nel servizio militare e nei soggiorni in Giappone per motivi di studio/lavoro. In ogni caso, tali circostanze di fatto non possono essere oggetto di una diversa valutazione in sede di giudizio di legittimità, essendo immuni da censure afferenti alla



motivazione, che si prospetta invero accurata e priva di manifesti vizi logici.

74. Bisogna, poi, ricordare che Zorzi è imputato di concorso in strage in quanto si sarebbe attivato "per procurare l'ordigno" (si veda il capo A dell'imputazione). Ma se l'ordigno proveniva dallo Scalinetto ed era stato confezionato da Digilio, come ritenuto dalla sentenza di appello, con motivazione assolutamente coerente, congrua e logica, allora viene meno il sostrato dell'ipotesi accusatoria, non rimanendo che semplici indizi di una contiguità - forse in via di sfilacciamento - dello Zorzi all'ambiente ordinovista veneto.

75. Passando all'esame dettagliato dei motivi di ricorso del Procuratore generale, occorre rilevare che il primo ed il secondo motivo sono generici e valutativi; attraverso la riproposizione di stralci di testimonianze, il P.G. intende procedere ad una nuova ricostruzione in fatto mediante valutazioni di merito che, senza evidenziare precisi vizi logici della sentenza (che dovrebbero essere assolutamente manifesti ed evidenti), non possono essere consentite in questa sede. Il secondo motivo di ricorso, in particolare, così come formulato è inammissibile, non potendosi fare semplice rinvio al contenuto di atti e memorie, pur se allegati al ricorso, ma non riprodotti nello stesso; trattasi di un vizio che pervade quasi tutti i motivi di ricorso del Pubblico ministero e che li rende, per tali parti, inammissibili (cfr. Sez. 2, n. 1590 del 06/10/1970, Miroglio, Rv. 115814: "Devono considerarsi generici quei motivi di ricorso che si limitino semplicemente a richiamare quelli proposti in una fase anteriore del procedimento, o il contenuto di memorie difensive presentate in quella fase stessa)". Affetto da questo stesso vizio è, per esempio, anche il terzo motivo, perché fa riferimento al contenuto di atti e memorie del giudizio di secondo grado, senza riprodurne in modo specifico il contenuto e perché deduce troppo genericamente il travisamento del fatto. Il quarto motivo di ricorso è generico e tutto argomentato in fatto.

76. Il quinto motivo è nuovamente generico, valutativo e comunque inammissibile perché deduce l'omessa motivazione con riferimento al contenuto di una memoria processuale di cui non viene riprodotto il contenuto, pur se allegata al ricorso.

77. Il sesto motivo non può essere accolto perché la Corte - sullo spostamento dell'esplosivo - ha fornito una motivazione che non può dirsi affatto illogica, ritenendo che il Digilio si sia inconsapevolmente

"tradito"; il che è assolutamente plausibile, considerata la mole delle dichiarazioni da lui rese nell'arco di numerosi anni e la difficoltà, accresciuta dalle condizioni di salute, di tenere sotto controllo una verità in parte artefatta. Che si tratti di un refuso è una semplice ipotesi dell'accusa, la quale lamenta che la Corte non abbia sentito l'esigenza di sottoporre l'intercettazione ad un perito, ma è agevole rispondere a questa osservazione che la stessa accusa, che pur sosteneva tale tesi, non ha ritenuto di periziare l'intercettazione. Inoltre, il motivo è valutativo ed in fatto perché pretende di ricostruire i movimenti degli imputati e dell'esplosivo con una valutazione alternativa delle prove e sostituendo alla motivazione - per niente illogica - della Corte sulla condotta di Digilio, una propria personale ipotesi.

78. Il settimo motivo introduce una valutazione di merito su un elemento che la Corte ha fatto oggetto di un'accurata motivazione, priva di vizi logici. In ogni caso, il riferimento concordante ai mestrini non è - come si è già detto - automaticamente un riferimento allo Zorzi ed in ogni caso non si tratta di indizio altamente dimostrativo, perché riferito al generico ruolo di esecutori dei futuri attentati e non con specifico riferimento alla strage di Brescia. L'indizio, inoltre, si sgonfia proprio se valutato sistematicamente, alla luce della ritenuta falsità delle dichiarazioni di Digilio sui movimenti dell'esplosivo, al fine di autodifesa. Si deve, poi, ribadire che non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. sez. 2, n. 24847 del 5 maggio 2009, Polimeni).

79. Consegue a quanto esposto che il ricorso del Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia, parzialmente fondato nella parte relativa alle posizioni di Maggi e Tramonte, debba essere rigettato nel resto.

80. Non si fa luogo a condanna alle spese ed ammenda a carico di Montanti perché il suo ricorso è stato in parte accolto, nei confronti di Maggi.

81. Quanto alle spese sostenute dalle parti civili, la relativa liquidazione va demandata al provvedimento definitivo.

82. Vanno annullate, infine, le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali a carico delle parti civili nel giudizio di appello.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte e rinvia ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Brescia per nuovo esame.

Rigetta nel resto il ricorso del P.G..

Annulla senza rinvio le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali a carico delle parti civili nel giudizio di appello.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Montanti Giuseppe nei confronti di Delfino Francesco.

Così deciso il 21/02/2014

Il Consigliere estensore
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Il Presidente
Alfredo Lombardi

Alfredo Lombardi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
addì	15 APR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO <i>Carmela Lenzuise</i>	

all'ur